DCCCXCI SEDUTA

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Commissioni permanenti (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 37021

Congedi 37021

Disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

PIEMONTE, *relatore* 37022
GRAVA 37022
CERRUTI 37027
MILILLO 37040
BRAITENBERG 37043

Interrogazioni (Annunzio) 37045

Proposte di legge (Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 87045

Sull'ordine dei lavori:

CONTI 37045

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Merlin Umberto per giorni 1, Page per giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Variazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Donati cessa di appartenere alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità);

il senatore Ranaldi entra a far parte della 11ª Commissione (Igiene e sanità) e della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) in sostituzione del sottosegretario Bubbio.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina », già approvato dalla Camera dei deputati.

PIEMONTE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PIEMONTE. Onorevoli colleghi, debbo avvertire l'Assemblea che, stendendo la relazione sono incorso in un errore. Vi ho affermato che la Commissione per l'agricoltura è unanime nel proporvi l'approvazione del progetto di legge. Il collega Cerruti, cortesemente, mi ha fatto presente che i colleghi di sua parte si sono pronunciati, in Commissione, per il rigetto del progetto. L'equivoco è nato dal fatto che l'onorevole Spezzano, pure facendo riserve sul progetto che probabilmente io non ho udito perfettamente, si addentrò ad esaminare ed a criticare l'articolo 10, ma non avendo, in seguito, presentato alcun emendamento, io credetti avesse, coi suoi, aderito al concetto di approvare il testo così come era pervenuto dalla Camera dei deputati.

Alla fine della discussione, la votazione finale avvenne così in fretta e in tale confusione da non scorgere alcuna mano alzarsi a dare voto contrario ed ebbi l'impressione che il voto fosse unanime. Questa unanimità non esisteva di fatto e chiedo venia alla minoranza dell'errore commesso.

PRESIDENTE. Il Senato prende atto della rettifica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grava. Ne ha facoltà.

GRAVA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, prendo la parola per esprimere innanzi tutto la mia soddisfazione e quella dei coltivatori diretti della mia provincia, siano essi piccoli proprietari, mezzadri o affittuari per la presentazione, sia pure un po' tardiva, di questo disegno di legge che contiene disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, poi per chiedere qualche chiarimente su alcune norme che a mio modesto parere non mi sembrano abbastanza chiare e la cui errata interpretazione potrebbe e da parte dei notai e soprattutto da parte degli uffici finanziari, annullare o ridurre i benefici che questa legge concede ai coltivatori diretti. La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge afferma giustamente che la tendenza alla formazione della piccola proprietà coltivatrice può considerarsi connaturata con le ragioni stesse di vita delle categorie di rurali, la cui aspirazione più forte è quella di diventare proprietari del pezzo di terra che lavorano. Nessuno, che viva tra i lavoratori dei campi, può negare che il nostro contadino ha una vera e propria ossessione, quella di possedere un pezzo di terra ove sentire la sua aderenza ad essa e sentirsi quasi in simbiosi benefica con le piante che coltiva e con gli animali che alleva. Sono profondamente convinto che la piccola proprietà è la molla del nostro progresso, ed è per questo che non da ora soltanto vado sostenendo il graduale passaggio dalla mezzadria all'affitto, perchè dall'affitto alla piccola proprietà il passo è breve.

Debbo anche dichiarare di essere particolarmente grato all'onorevole Ministro di aver confutato, con dati e cifre inoppugnabili, nel discorso pronunciato l'8 luglio alla Camera dei deputati a conclusione della discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, la calunniosa affermazione diffusa ad arte dai cosiddetti tecnici e competenti di destra e dai grandi proprietari terrieri che la piccola proprietà sia di nocumento alla produzione e la riduca notevolmente. La confutazione è stata ripetuta dall'onorevole Ministro in quest'Aula, pure a conclusione della discussione del bilancio dell'Agricoltura, il 24 ottobre ultimo scorso.

L'onorevole Conti nel suo brillante intervento nella discussione del bilancio ha, da par suo e con l'entusiasmo che lo distingue, e con quel brio fosforescente che gli è proprio, spezzato un'altra lancia a favore della piccola proprietà. Concordo pienamente con quanto egli disse in merito.

All'onorevole sottosegretario Gui, che va raccogliendo i dati statistici, con opera appassionata, per dimostrare che la piccola proprietà non è di danno alla produzione, il nostro plauso.

Lo strano si è che questa accusa venga ora diffusa contro il Governo democratico proprio da coloro che, al tempo del fascismo, inneggiavano alla piccola proprietà contadina e paragonavano il loro duce, che fingeva di favorirla, nientemeno che ad Augusto, e menavano gran vanto perchè, durante il ventennio, un certo numero di ettari di terra era passato in usufrutto ai contadini, non in proprietà.

Questo disegno di legge, già buono, è diventato ancora migliore per gli emendamenti ad esso apportati dalla IX Commissione della Camera dei deputati, ai quali emendamenti ho

portato indirettamente anche il mio modesto contributo. Sarebbe ottimo se si potesse disporre, nelle nostre attuali condizioni economiche, di mezzi più larghi. Ciò premesso, mi sia consentito di fare qualche osservazione, qualche considerazione e di chiedere qualche chiarimento.

Tutti noi siamo d'accordo, ad eccezione, ora, dei tecnici e competenti di destra, che bisogna favorire la piccola proprietà contadina: parimenti tutti siamo d'accordo, senza eccezioni, che sarebbe opera vana aprire al lavoratore diligente, intelligente, onesto ed operoso, la possibilità di diventare proprietario se poi non lo si mette in grado di conservare e mantenere il fondo e con la capacità tecnico- professionale e con l'assistenza creditizia e col non soffocare la piccola proprietà sotto il peso di oneri fiscali insopportabili.

Le do atto, signor Ministro, che i corsi di istruzione e di aggiornamento sono stati intensificati ed aumentati, che il numero dei partecipanti ad essi è accresciuto. Dubito però che il profitto sia proporzionato alla spesa e corrisponda alla lodevole iniziativa. Perchè vede, onorevole Ministro, affinchè questi corsi siano proficui, veramente proficui, devono essere eminentemente pratici e ad essi debbono essere preposti dei tecnici di provata capacità che debbono avere la conoscenza perfetta dell'ambiente e l'indispensabile comprensione e sensibilità psicologica, altrimenti si corre il rischio di ottenere effetti e risultati opposti e contrari. A questo scopo è necessario che gli Ispettorati, sia regionali che provinciali, cessino dall'essere quasi esclusivamente dei passacarte e dei compulsatori di scartoffie ma siano invece di guida e di stimolo di ogni attività agricola e dedichino a questa attività tutta la loro opera con particolare comprensione e con particolare riguardo per la piccola proprietà contadina, ciò che non è proprio di tutti, come ella certamente sa, onorevole Ministro.

Ci vuole poi l'assistenza creditizia: a ciò provvede opportunamente il presente disegno di legge mediante lo stanziamento, coll'articolo 7, di un miliardo e settecento milioni. Benissimo! Però la difficoltà sta nell'ottenere il sussidio, supposto che i fondi siano sempre a disposizione: domande, garanzie, documentazioni, viaggi a vuoto, stancano i disgraziati contadini che hanno richiesto i sussidi fino a costringerli a rinunciarvi. C'è un'istintiva ripugnanza nel nostro contadino per le lungaggini burocratiche, c'è un'innata diffidenza per i sussidi che, si dice, non vengano concessi a loro ma ai più grandi di loro. Nella mia Provincia questa differenza è legittimata dai precedenti. Nel 1892 è stata costituita in Treviso la Cassa Montelliana con un capitale di un milione e mezzo ricavato dalla vendita di circa tremila ettari costituenti la metà del bosco demaniale del Montello con il qual fondo si doveva provvedere ad assistere, mediante anticipazioni, crediti e sussidi, quei contadini ai quali erano stati assegnati gli altri tremila ettari.

Ebbene, in 28 anni non è stato erogato e concesso neppure un centesimo. Il capitale era di un milione e mezzo nel 1892, era di un milione e mezzo nel 1900 quando la Cassa fu posta in liquidazione; era ancora di un milione e mezzo nel 1919, quando la somma fu devoluta al consorzio dei Comuni montelliani per rimettere a posto l'agricoltura del Montello devastato.

Bisogna vincere questa ripugnanza e questa diffidenza, facilitando la concessione dei sussidi e dei contributi e riducendo al minimo indispensabile le pratiche burocratiche.

Non bisogna poi soffocare la piccola proprietà, che stiamo formando con passione e con intelletto d'amore, sotto il peso di oneri fiscali insopportabili. Io so che qualche cosa si è fatto in merito. Bisogna continuare su questa strada fino ad arrivare all'esonero totale della piccola proprietà dal pagamento delle imposte, entro un certo ragionevole ed equo limite di reddito.

Bisogna assolutamente favorire il trasferimento della piccola proprietà: ma finchè, onorevole signor Ministro, le spese di trapasso sono quelle che oggi sono con l'aggiunta dei successivi accertamenti e relativi supplementi, noi non riusciremo mai a raggiungere lo scopo che ci proponiamo. Il presente disegno di legge provvede in modo concreto e soddisfacente anche a ciò, ed è per questo che noi in teoria lo approviamo con piacere, ma nella sua pratica attuazione la cosa è un po' diversa, non per colpa della legge, ma per la cattiva volontà e il troppo zelo degli uomini, come purtroppo ci

ha insegnato l'amara esperienza nella applicazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114. Ecco perchè, onorevole signor Ministro, io mi permetto di chiederle alcuni chiarimenti, ad evitare il ripetersi di errate e poco benevoli interpretazioni anche di questo disegno di legge.

L'ampia discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento ha eliminato e troncato molte controversie in corso e fugato molti dubbi. Resta però ancora qualcosa da chiedere, a mio modesto avviso, che è necessario sia chiarita anche per la delicatezza e la importanza della materia, che contempla le tasse di registro.

Sorvolo sulla dizione impropria dell'articolo 1, il quale parla di proroga. È evidente che non si può prorogare ciò che più non esiste; un termine fatalmente scaduto non può essere prorogato. Ora, le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e del 22 marzo 1950, n. 144, sono scadute il 20 marzo 1952.

Non era giusto però che fossero privati dei benefici, che quelle disposizioni di legge concedevano, i contadini che avessero acquistato appezzamenti di terreno dopo il 20 marzo fino alla pubblicazione della legge che noi stiamo discutendo, tanto più che, se non vado errato, il Ministero dell'agricoltura il 19 marzo del corrente anno ha diffuso, a mezzo radio, la notizia che quelle disposizioni sarebbero state prorogate. A ciò provvede giustamente l'articolo 2, al quale portai il mio modesto contributo, con una lettera in data 11 giugno 1952 diretta al relatore del disegno di legge alla Camera, informandolo dell'inconveniente.

La *vacatio legis* è stata colmata; l'*hiatus* esistente tra il 20 marzo e la data di pubblicazione della legge in formazione, è stato chiuso. L'articolo 3 invece, onorevole signor Ministro, ci lascia fortemente dubbiosi. Esso contempla tutti i contratti, di cui ci occupiamo, senza distinzione di data, registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro, per la mancata esibizione in termine dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. I documenti, di cui alla lettera *a*), riguardano l'attestazione che deve essere fatta dall'Ispettorato agrario provinciale, assicurante che l'acquirente dedica la sua attività manuale alla lavorazione della terra; i documenti di cui alla lettera *c*), riguardano, invece, la dichiarazione, che deve essere rilasciata da una Commissione provinciale, attestante che il fondo da acquistare è atto alla formazione della piccola proprietà contadina. Se questi due documenti non sono stati presentati in termine — potrei domandare, signor Ministro, quale termine?, perchè la legge del 1949 non ne stabilisce alcuno — con il presente disegno di legge si dà facoltà di presentarli entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In sostanza non si fa altro che rimettere in termine colui che ne era decaduto. Nulla dice invece circa le dichiarazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, accertanti che l'acquirente non è proprietario di altri fondi, o che questi non sono sufficienti ad impiegare tutta la mano d'opera della famiglia e che non abbia venduto nel biennio altri terreni. Queste dichiarazioni dovevano essere fatte al momento della stipulazione dell'atto: e, se non furono fatte? Chi non le fece dovrebbe intendersi decaduto dal diritto di invocare e godere dei benefici di questa legge. Ma, in questo caso, onorevole Ministro, sarebbe stato perfettamente inutile autorizzarlo a produrre le attestazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) perchè le quattro condizioni devono sussistere contemporaneamente e la prima parte dell'articolo 3 non avrebbe significato. Senonchè la seconda parte di detto articolo dice: « è consentita la esibizione dei predetti documenti (quelli di cui alla lettera *a*) e *c*) del decreto 24 febbraio 1948, n. 114) insieme con la dichiarazione autenticata dal notaio circa la esistenza al momento dell'acquisto delle condizione di cui alla lettera *b*) e *d*) ». Ma la prima parte dell'articolo non contempla l'ipotesi che tali dichiarazioni non siano state fatte contestualmente all'atto. Orbene perchè non si è detto chiaramente che entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge è consentita altresì la presentazione della dichiarazione autenticata dal notaio circa la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *d*) al momento dell'acquisto quando questa dichiarazione per una causa qualsiasi — negligenza, dimenticanza del notaio — non fosse stata inserita nell'atto? Sarebbe stato sufficiente, a eliminare

ogni dubbio, che dopo le parole « alla mancata esibizione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *c*) » si fossero aggiunte queste: « ed alle omesse dichiarazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) ».

Lo spirito della legge la quale vuol favorire la formazione della piccola proprietà contadina superando ogni rigorismo di forma per salvare la sostanza, milita a favore della nostra tesi.

L'onorevole relatore nella sua lucida relazione ha prospettato la questione e, con l'intelligenza e col molto buon senso di cui è dotato, l'ha risolta logicamente e con esatta interpretazione alla quale io pure aderisco, e per le ragioni da lui esposte non presento al riguardo alcun emendamento per non ritardare l'applicazione di questa legge, ma chiedo che l onorevole Ministro ci dia assicurazione e chiarimenti in merito e che questi chiarimenti siano portati a conoscenza degli uffici del Registro.

Terza questione: il presente disegno di legge proroga le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 — che è fondamentale in materia — con le modifiche apportate dalla legge 22 marzo 1951, n. 144, e del presente disegno di legge. L'articolo 8 però del decreto legislativo n. 114 non è stato minimamente modificato. Esso dice: « I contratti di affitto esistenti sui fondi aquistati o concessi in enfiteusi cessano di aver vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima dell'anno agrario. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato dalle migliorie a norma di legge e di contratto ».

La disposizione è grave e gravemente lesiva dei diritti acquisiti da altri coltivatori diretti. Noi vogliamo favorire la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà e sta bene: ma non dobbiamo farlo ledendo il diritto di altri piccoli coltivatori diretti e stralciando *sic et simpliciter* articoli del Codice civile, tanto più che ciò troppo spesso avviene a vantaggio dei grossi proprietari, i quali mettono in vendita appezzamenti di terreno staccati e concessi in affitto a prezzo tanto più elevato (la differenza tra il prezzo dei terreni bloccati ed il prezzo dei terreni liberi è maggiore dal 40 al 50 per cento) in quanto il proprietario vende il terreno libero, e può venderlo libero perchè l'affittuario, in forza di detto articolo 8, deve riconsegnare il fondo anche se il suo contratto abbia ancora parecchi anni di vita, e deve riconsegnarlo senza compenso, perchè il contratto deve intendersi risolto senza alcun indennizzo. Così l'affittuario coltivatore diretto dovrà andare a spasso ramingo e disoccupato con grande soddisfazione del ricco proprietario venditore il quale incassa fior di quattrini. Ciò parmi, onorevole Ministro, sia un po' troppo! Pazienza se all'affittuario coltivatore diretto restassero altri fondi da lavorare; pazienza se quell'affittuario non fosse coltivatore diretto: ma l'essere cacciato così su due piedi dall'unico fondo che lavora è cosa assai grave! La disposizione poi è in aperto contrasto con gli sforzi che stiamo facendo continuamente per dare tranquillità ai nostri contadini con la concessione di proroghe a ripetizione. Pazienza ancora se fosse negata la proroga, perchè in questo caso la questione dovrebbe essere riesaminata; ma la risoluzione in tronco di un contratto senza indennizzo è troppo!

La disposizione dell'articolo 8 citata, dovrà essere riveduta, corretta e se del caso soppressa.

Un'ultima questione, onorevole signor Ministro. Questa provvida legge tende alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà e alla sua assistenza una volta che si sia formata; ma altre disposizioni di legge, male, assai male interpretate, a mio modesto avviso, annullano o paralizzano completamente i benefici effetti della legge sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dello spezzettamento e dello sbriciolamento della piccola proprietà che questa legge vuol formare. Voglio riferirmi alle masse plurime nelle divisioni. Che cosa sono queste masse plurime? Esse sono costituite da beni di provenienza diversa. Si ha massa unica quando i beni da dividersi hanno una sola provenienza: putacaso, eredità del padre o della madre; si hanno invece masse plurime quando i beni da dividersi hanno diverse provenienze: per esempio, successione del padre e della madre, acquisti, donazioni, aggiudicazioni e via dicendo. Nel primo caso si applica la tassa graduale dell'1 per mille, nel secondo caso si applica la tassa proporzionale del 12 per cento, a meno che non si frazionino tutti i singoli beni di provenienza diversa, pa-

terna o materna o propri, in tante quote quanti sono gli aventi diritto e si attribuisca a ciascun condividente la quota a lui spettante su ciascuno di essi.

Io non mi preoccupo delle grandi proprietà che permettono l'attribuzione di quote notevoli a ciascuno degli aventi diritto, mi preoccupo della piccola proprietà contadina che viene polverizzata. E mi spiego con un esempio.

Quattro fratelli sono comproprietari in parti eguali tra loro di una vistosa sostanza ereditata *ex lege* dal padre e di altra proprietà in comune per acquisto diretto: nella divisione si applica la tassa graduale che vuol dire: uno per mille.

Altri quattro fratelli, diretti lavoratori della terra, sono comproprietari in parti disuguali di una piccolissima sostanza loro pervenuta per eredità del padre e della madre e per acquisto fattone in più volte coi sudati risparmi e magari col contributo e col sussidio che questa legge loro accorda, avendo proporzionato il diritto di comproprietà ai rispettivi diversi apporti: si applica la tassa proporzionale il che vuol dire il 12 per cento a meno che non si frazionino in quattro parti, secondo i rispettivi diritti, tutti i beni di provenienza paterna, materna e proprio in aperto contrasto colle disposizioni degli articoli 846, 847 e 850 del Codice civile che tutelano la minima unità culturale e colle disposizioni di questa legge, come dirò subito.

Mi sia permesso di riportare le osservazioni acute fatte da due contadini, uno dei quali usciva dallo studio di un notaio dov'era stato per stipulare un atto di divisione coi fratelli. Chiese costui all'amico: « Hai tu qualcosa da dividere coi tuoi fratelli? ». « Sì, tre campicelli lasciatici da nostro padre, una casetta lasciataci da nostra madre e un trattore che abbiamo comperato insieme e siamo d'accordo di tenerci " una roba " per uno ».

« Ah! no, caro mio, sarebbe proprio la volta che le masse plurime " le te cilindra ". Bisogna fare tre " tochi " (parti) dei campi, tre " tochi " della casa e tre " tochi " del trattore se no paghi il 12 per cento invece che l'un per mille ». Perchè questa è l'errata interpretazione che gli uffici finanziari dànno ad altre disposizioni di legge che qui non è il caso di ricordare. Considerando queste interpretazioni balorde ed assurde, rammento le disposizioni del vigente Codice civile sul riordinamento della proprietà rurale, di cui agli articoli 846 e 850. Recita infatti l'articolo 846: « Minima unità culturale. Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.

« S'intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ».

Se una legge civile vieta nelle divisioni frazionamenti di terreni che non rispettino la minima unità colturale (... che vi sia ciascun lo dice, quale sia nessun lo sa ...), come potrà non infrangersi la legge, nel caso di divisioni dell'unico fondo di una massa, dell'unico fondo di un'altra massa e dell'unico fondo di una terza massa, tra i dieci comproprietari, per quote diverse, dei tre fondi, se non sarà possibile, salvo che non si vogliano pagare grosse imposte di trasferimento immobiliare, frazionare i tre fondi l'uno in tre quote, l'altro in quattro quote, il terzo in tre quote?

Il Codice civile dirà: niente frazionamenti al di sotto della minima unità colturale (se e quando verrà stabilita dall'autorità amministrativa), altrimenti la divisione sarà annullata dall'autorità giudiziaria.

La nuovissima interpretazione della legge di registro dirà: quel fondo di dieci are dovete dividerlo, voi dieci condividendi, in ragione di un'ara per ciascuno.

Il condividente sospirerà: ma la minima unità colturale (anche se tuttora nascitura) è di are 30. E gli interpreti fiscali risponderanno: allora attribuisciti pure are 30. Per le 29 are in più pagherai l'imposta di trasferimento oneroso come se fosse una compravendita.

Si arriverebbe così all'assurdo che per essere ossequienti alla legge civile, per obbedire ad un categorico precetto legislativo, si incappa nei

furori della legge fiscale. Insomma si verrebbe puniti per avere rispettato la legge codificata.

La prego, onorevole Ministro, di richiamare l'attenzione del suo collega delle finanze che vedo presente — tanto più che egli, della Valtellina, sa cosa vuol dire piccola proprietà contadina e polverizzazione di essa — perchè provveda ad eliminare lo stridente contrasto tra le disposizioni di questa legge e la interpretazione — a mio avviso errata — che dànno i suoi uffici ad altre disposizioni di legge.

Questo avevo da dire.

Altre volte ho detto essere perfettamente inutile costituire la piccola proprietà senza concederle crediti, senza concederle assistenza e senza concederle quegli altri mezzi che sono indispensabili per sostenerla e difenderla, se poi la soffochiamo sotto il peso di oneri fiscali insopportabili. Questo disegno di legge provvede alla prima e alla seconda esigenza. Speriamo che l'onorevole Ministro delle finanze voglia provvedere alla terza.

Continui ella, onorevole Ministro, nella sua strada con passo accelerato e fermo (i rallentatori sono dall'altra parte), ed avrà la riconoscenza e la gratitudine di tutti i coltivatori diretti di tutte le tendenze; avrà anche il riconoscimento del Paese! (*Vivi applausi dal centro e dalla destra; congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerruti. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il collega Piemonte, relatore di maggioranza, ha già spiegato che, contrariamente a quanto afferma nella sua relazione, noi non eravamo affatto d'accordo su questa legge quando venne discussa in Commissione e quindi non è proprio il caso che io mi soffermi ancora su questo incidente oramai chiarito per bocca del relatore stesso. Però, sempre nella sua relazione egli afferma pure che, siccome questo progetto di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia per un doveroso riguardo ai colleghi del medesimo, sia per la speditezza del lavoro legislativo occorre che non venga modificato. Stando così le cose abbiamo capito perfettamente che la maggioranza intende che il presente progetto di legge sia varato così come ci è pervenuto, vale a dire senza introdurre qualsiasi emendamento, affinchè, si dice, non debba ritornare all'altro ramo del Parlamento. Non è la prima volta che mi si presenta l'occasione di dovermi intrattenere in merito ad una questione di tal genere. La Costituzione ha istituito due Camere e non una sola: quindi sia l'una che l'altra Camera hanno pieno diritto di decidere come credono circa i provvedimenti che di volta in volta vengono sottoposti al loro esame e perciò nessun progetto di legge trasmesso da uno dei rami si può considerare intangibile. Ogni Camera dev'essere libera di pronunciarsi in proposito, altrimenti che cosa accadrebbe? Anzichè trattarsi di un sistema bicamerale, di fatto diventerebbe un sistema unicamerale perchè se una legge approvata in un ramo del Parlamento non può più essere modificata dall'altro vuol dire che l'esame sarà unico anzichè essere duplice. Questa, purtroppo, sta diventando una abitudine. Insomma non è la prima volta che tale manovra si applica e poichè vi fa comodo (*indica la destra*) noi siamo certi che continuerete ad applicarla con crescente frequenza. Lo è in questa legge, poichè abbiamo ormai capito quale sarebbe l'intenzione della maggioranza ...

Voce dalla destra. Ma questo è un caso particolare!

CERRUTI. Sì, pretesti ne trovate e ne troverete sempre. Lo sappiamo che siete specialisti nel trovare pretesti. Voglio anche ammettere che si tratti di un caso particolare, ma è fuori dubbio che tale sistema ormai si generalizza e che esso mortifica la nostra attività legislativa, sia in questa Camera come nell'altra, riducendola, a vicenda, ad un atto meramente formale. Quindi, noi solleviamo in merito la nostra più viva protesta!

Passando all'esame di questo progetto di legge, osservo che, in sostanza, esso concede una ulteriore proroga di tre anni della legge del 24 febbraio 1948, n. 114, con le successive modificazioni che vennero introdotte dalla legge stessa di ratifica e con quelle che si introducono mediante questo medesimo progetto di legge. In definitiva esso si propone di incrementare la compravendita fra privati o la concessione in enfiteusi di terreni idonei alla formazione della piccola proprietà contadina, oppure la compravendita di terreni analoghi fra venditori privati e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che venne

istituita con decreto del 5 marzo 1948, n. 121, la quale Cassa è amministrata da un Comitato di funzionari, presieduto dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli acquirenti di questi terreni devono essere contadini che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, che sono sprovvisti di terra propria, per poter integrare il primitivo fondo affinchè esso serva alla capacità lavorativa della famiglia contadina stessa. Inoltre, per acquistare le suddette terre essi, nel biennio precedente, non debbono avere venduto appezzamenti della superficie superiore ad un ettaro. Va da sè che per l'acquisto i contadini suddetti potranno valersi (almeno teoricamente) del credito agrario, ai termini della legge del 5 luglio 1928, n. 260, sia presso gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, come presso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Per questi mutui viene concesso un sussidio da parte dello Stato, sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi passivi, che è pari al 4,50 per cento all'anno e per la durata di 30 anni, anche se il piano di ammortamento dovesse contemplare un periodo inferiore. Il contadino, in sostanza, pagherebbe dal 4 al 4,50 per cento all'anno per la durata da 25 a 30 anni, invece di pagare l'8 od il 9 per cento a seconda dei casi.

Inoltre, nella compravendita, oppure nella concessione in enfiteusi, i contadini, anzichè pagare l'imposta normale di registro e quella normale ipotecaria, pagherebbero il decimo dell'imposta normale di registro e quella fissa ipotecaria in luogo della proporzionale. Tale disposizione, che prima era riservata al Meridione ed alle Isole, ora è stata estesa a tutta l'Italia. Certo, i vantaggi fiscali sono notevoli. Secondo alcune stime, risulterebbe che su 330 mila ettari venduti, a conti fatti, le finanze dello Stato avrebbero perduto 10 miliardi di imposte. Per esempio, se consideriamo un fondo di 4 ettari, al prezzo medio di 300 mila lire all'ettaro, l'importo complessivo risulterebbe di 1 milione e 200 mila lire, mentre la quota di ammortamento, nell'ipotesi che il tasso residuo di interesse passivo sia del 4 per cento e la durata di 30 anni, risulterebbe di 69.360 lire all'anno a carico del contadino. Ora, tra l'imposta di registro normale e l'imposta normale ipotecaria, egli avrebbe dovuto pagare in tutto il 14 per cento, vale a dire 168.000 lire di imposta. Invece, siccome quella di registro viene ridotta ad un decimo, pagherà per essa soltanto 12.000 lire, e siccome per quella ipotecaria si applica la fissa, pagherà soltanto 200 lire; in totale si tratta di 12.200 lire. In sostanza, è questa riduzione a 12.200 lire in confronto alle 168.000 lire di prima che conta. La mentalità del contadino è particolarmente sensibile alle agevolazioni fiscali, perchè egli, non a torto, ha la fobìa delle imposte e del travaglio ch'esse comportano, e quindi, indubbiamente, tale sensibile riduzione sarà da lui molto apprezzata, forse, assai più di quello che essa si meriti.

Per queste operazioni di compravendita il progetto di legge stanzia altri 200 milioni all'anno e per 30 anni sotto forma di contributo statale per gli interessi passivi sui mutui che verranno accesi. Se con la legge precedente, che aveva stanziato per lo stesso scopo 100 milioni all'anno e per 30 anni, furono venduti, secondo ciò che pubblicano le statistiche ufficiali, 330 mila ettari, possiamo, grosso modo, presumere che, ora, con 200 milioni saranno oggetto di compravendita dai 600 ai 700 mila ettari. Dunque, questa legge non ha modeste ambizioni, ma, al postutto, vuole andare molto lontano secondo i vostri reconditi propositi.

Infatti se teniamo presente che con la legge di riforma generale, non ancora discussa, erano preventivati 1.300.000 ettari da sottoporre ad esproprio, di cui 745.000 attinenti alla legge silana ed alla legge stralcio, appare evidente che i 980.000 ettari di competenza di queste leggi particolari (330.000 più 650.000) supereranno di gran lunga, e cioè di 425.000 ettari, la differenza preventivata tra la legge generale da una parte e quelle silana e stralcio dall'altra (555.000 ettari). Dite pure che noi siamo maligni, ma ciò non toglie che, a nostro avviso, questa sarà per voi una ragione di più per non discutere giammai la legge generale di riforma fondiaria.

In questo progetto vi sono poi stanziati 1.700 milioni per le opere di bonifica ed i miglioramenti fondiari; prima erano 2.000. Il contributo in conto capitale sarà, al massimo, del 45 per cento della spesa ritenuta necessaria per le opere di bonifica e di miglioramento

fondiario ai fini dell'incremento produttivo dei terreni.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina acquista i fondi dietro richiesta delle parti o di propria iniziativa e poi li quotizza per rivenderli a cooperative di contadini od a singoli. Essa mediante i suoi organi, e cioè attraverso il Comitato, fissa la maggiorazione percentuale sul prezzo e determina il saggio d'interesse per i pagamenti rateali (25-30 anni); tale saggio di interesse risulta attualmente pari al 4 per cento all'anno. La Cassa per operare gli acquisti di cui trattasi si vale degli stanziamenti di diverse leggi: di uno storno di 600 milioni dalla 114, di uno stanziamento di 500 milioni dalla 121 del 1948, di uno stanziamento di 2 miliardi dalla 165 del 1949; in totale, dunque, la Cassa ha ottenuto 3.100.000.000 di lire per effettuare questi acquisti. Invece, per concedere i contributi per le opere di bonifica e di miglioramento fondiario, la Cassa attinge dal fondo comune (prima di duemila ed ora di 1.700 milioni) della 114. Va da sè che gli Istituti di credito agrario debbono rivolgersi alla Cassa con le delibere e gli atti probatori fissati dalla legge per ottenere il nulla osta e la concessione del sussidio del 4,50 per cento in conto interesse sui mutui.

Dunque secondo i dati statistici ufficiali, su 330.000 ettari che furono venduti, 6.800 ettari sarebbero di competenza della Cassa, vale a dire la Cassa ha venduto ai contadini il 2 per cento del quantitativo totale dei terreni che furono oggetto di compravendita, in base alla legge 114 di cui stiamo discutendo la terza proroga.

Ed ora entriamo pure nel merito della legge medesima. Dopo queste premesse di carattere generale che mi sono parse indispensabili per inquadrare il problema, dirò che basta por mente al chiasso, alle insistenze ed alla propaganda della Confida, della stampa conservatrice, di quella reazionaria, nonchè di quella tecnica asservita alla grande proprietà terriera, per rendere manifesto a chicchessia che nei vostri propositi questa legge dovrebbe funzionare come un surrogato, sia per seppellire la riforma fondiaria, sia quale un valido strumento per insinuare un cuneo fra i contadini abbienti ed i contadini poveri ai fini di dividere il fronte e creare contrasti fra gli uni e gli altri. Insomma, è la solita politica del *divide et impera,* politica nefasta che noi abbiamo visto più volte applicata da parte vostra. Ciò si è particolarmente verificato nel campo delle pensioni di guerra: chi erano coloro che più impressionavano l'opinione pubblica per le loro gravi malattie e per le loro orrende mutilazioni? Chi erano coloro che avevano promosso dolorosi cortei ed occupato di persona il Ministero del tesoro, il monumento ai Caduti, ed anche la Casa Madre dei mutilati e degli invalidi di guerra? Erano i grandi invalidi. Ed allora con la legge dell'agosto del 1950 avete pensato bene di sistemare, sia pure non ancora adeguatamente, i grandi invalidi: circa 30.000 unità. Ricordo che le cifre che vennero assegnate ai grandi invalidi furono messe in mostra sui giornali ufficiosi ed ufficiali perchè funzionassero da paravento per nascondere le briciole che venivano distribuite agli altri. E così accontentando più o meno i 30.000 grandi invalidi avete avuto il coraggio di lasciare a terra un milione di altri pensionati che hanno anch'essi il sacrosanto diritto ad un adeguato risarcimento del danno subìto, ma sono dispersi, deboli, meno rumorosi, meno decisi e meno organizzati di quelli.

La stessa cosa capita con questa legge o, almeno, tutto ciò è nelle vostre intenzioni. Se noi leggiamo « Mondo agricolo » in un articolo intitolato « Umiltà di una legge » di Giuseppe Andalò, frà l'altro troviamo le seguenti significative affermazioni: « Trattasi, infatti, complessivamente di circa 330.000 ettari di terreno, vale a dire più della metà della superficie che si presume di ottenere dall'applicazione della legge silana e della legge stralcio, che senza chiasso e senza iniquità (vedete, considera iniqua la riforma fondiaria sancita dalla Costituzione della Repubblica) sono passati nelle mani di contadini nel giro di pochissimi anni ». E più innanzi l'articolista continua: « Questa legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, se paragonata a quelle di riforma fondiaria per la Sila e per lo " stralcio ", sembra giuocare un po' il ruolo di Cenerentola tra consorelle superbe e ben provviste d'oro e d'orpelli. Eppure, chiedendo pochissimo, ha dato risultati di prima grandezza, forse inattesi da coloro stessi che la promossero e la sostennero ». Ed, infine, concludendo il suo ar-

ticolo, il professor Giuseppe Andalò afferma: « Ma, come sempre, ciò che più conta sono i fatti e, in questo caso, i fatti sono splendenti. Essi segnano una pagina gloriosa nella storia dell'agricoltura italiana ed indicano una sicura strada da battere con adeguatezza di mezzi e con perseveranza ».

Mi pare che quanto ho letto finora sia molto chiaro ed eloquente. In parole povere l'autore insiste, e con lui tutti gli organismi padronali, che alla formazione artificiale e coattiva della piccola proprietà contadina bisogna sostituire quella volontaria e naturale, e cioè che bisogna anteporre la libera vendita tra contraenti all'esproprio a quelle determinate condizioni che le leggi di riforma stabiliscono. Per noi quelle condizioni non erano ancora adeguate, ma per la grande proprietà terriera esse sembrano addirittura una ignominia!

In sostanza questa legge serve a quei pochi contadini (e lo dimostrerò in seguito) che siano già discretamente forniti di mezzi ed in grado, per il resto, di offrire adeguate garanzie, ma di certo essa non serve affatto ai contadini poveri che abbiano poca terra, la quale risulti insufficiente alle possibilità lavorative ed ai bisogni delle loro famiglie e che non dispongano sia di mezzi, sia di adeguate garanzie. Non parliamo poi dei braccianti nullatenenti. Infatti, basta osservare il carattere delle operazioni di credito che fanno seguito per constatare la verità di ciò che ho affermato poc'anzi. Gli istituti, per gli acquisti di terreni, mutuano i due terzi del loro valore cauzionale, e cioè, in definitiva, il 30 per cento del valore di mercato dei terreni stessi, valore di mercato che oscilla dalle 300 alle 500 mila lire per ettaro perchè trattasi, così insegna l'esperienza, di terreni che, in linea di massima, sono tutti più o meno suscettibili di opere di trasformazione. Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari, gli istituti mutuano i due terzi della spesa considerata necessaria, e quindi, in definitiva, il 55-60 per cento della spesa totale, la quale, in genere, oscilla dalle 150 alle 300 mila lire per ettaro. I prezzi con i quali sono stati venduti i terreni di cui trattasi, secondo le risultanze dell'Istituto nazionale per la piccola proprietà coltivatrice, sarebbero in media di 400.000 lire per ettaro nell'Italia settentrionale, di 300.000 lire per ettaro nell'Italia centrale e di 200.000 lire per ettaro nell'Italia meridionale ed insulare. Ora, prendiamo pure una media generale per l'Italia di 300.000 lire all'ettaro per gli acquisti e, calcolando che, agli effetti dei miglioramenti, occorra una spesa media di 220.000 lire per ettaro, il titolare acquirente che ricorra al credito tanto per l'acquisto quanto per i miglioramenti, è ovvio che dovrebbe disporre in proprio per lo meno di 210.000 lire all'ettaro per l'acquisto e di 95.000 lire all'ettaro per i miglioramenti. In totale, dovrebbe dunque disporre, in media, di 305.000 lire per ettaro che non sono coperte dai mutui. Nel caso in cui l'acquirente accendesse il mutuo soltanto per gli acquisti ed ottenesse il contributo in conto capitale per i miglioramenti, in tutto dovrebbe in media disporre in proprio di 342.000 lire per ettaro. Se poi, come capita sovente, non potesse ottenere nè il mutuo, nè il contributo in conto capitale, è ovvio che dovrebbe disporre in proprio di 520.000 lire per ettaro, godendo solo del vantaggio delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legge. Date queste somme che occorrono nei casi estremi che ho esemplificato, nei quali poi sono compresi tutti i casi che si verificano nella pratica, è chiaro che potranno valersi della legge soltanto i contadini che già dispongono di mezzi, oppure, come abbiamo motivo di ritenere, potranno valersi certi sedicenti contadini coltivatori diretti. Infatti, il conto è presto fatto: basta esaminare le risultanze del prodotto netto che figurano nei bilanci delle piccole aziende pubblicati dall'Istituto nazionale di economia agraria: se dalle 110 aziende di cui venne compilato il bilancio, noi stralciamo, in adeguata proporzione, quelle piccole, rispettivamente, di montagna, di collina e di pianura, e poi determiniamo il valore medio, a conti fatti otterremo un prodotto netto che presso a poco è di 80.000 lire per ettaro. Ora il prodotto netto, come è noto, rappresenta la somma di tutti i redditi di lavoro e di tutti i redditi di capitale, vale a dire la suddetta cifra può valere soltanto nel caso in cui il coltivatore diretto non assuma nel corso dell'anno nemmeno un bracciante in aggiunta alla capacità lavorativa della propria famiglia e sia anche proprietario del fondo perchè, se fosse affittuario, bisognerebbe dedurre dai redditi di capitale anche il beneficio fondiario. Dunque,

se supponiamo che si tratti di famiglia contadina proprietaria del fondo, dovremo, per essere nel vero, dedurre almeno il 10 per cento per mano d'opera foranea, per cui il reddito netto risulterebbe pari, in cifra tonda, a 72.000 lire per ettaro. Secondo le nostre indagini la famiglia contadina risulta composta di 5.08 elementi con ettari 1,173 *pro capite*, ragione per cui essa, nel complesso, può disporre mensilmente di un reddito netto pari a lire 35.754. Orbene, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica il fabbisogno mensile della famiglia tipo operaio-impiegatizia, ragguagliata a 5,08 elementi mediante il rapporto delle unità virili, risulta di lire 75.121. Quindi dal confronto appare manifesto che, in media, la famiglia contadina percepisce un reddito netto mensile che è meno della metà di quanto dovrebbe essere il fabbisogno normale per le comuni esigenze della famiglia tipo operaio-impiegatizia corrispondente. In siffatte condizioni è ovvio che la famiglia contadina, nella migliore delle ipotesi, non disponendo nemmeno dei mezzi che sono necessari per l'esistenza fisica e per una modesta convivenza civile, non sarà assolutamente in grado di precostituire delle riserve. Quindi per operare tali acquisti deve, in massima, trattarsi di contadini ricchi o che per lo meno siano in grado di disporre degli adeguati mezzi.

Vi è poi da considerare, per quanto interessa i sedicenti contadini di cui ho fatto cenno, il caso tipico della Sicilia. Ivi gli acquisti figurano, in media, della superficie di circa 6 ettari ciascuno. Il prezzo medio per ettaro risulta di 300.000 lire, quindi, per 6 ettari occorre un capitale di 1.800.000 lire, mentre per i miglioramenti, essendo tutte terre da trasformarsi, occorre un altro capitale pari ad 1.320.000 lire. Anche se immaginiamo che il contadino possa ottenere il mutuo in entrambi i casi egli dovrebbe sempre disporre in proprio di almeno 1.830.000 lire. È evidente che con la miseria che regna in Sicilia fra i contadini non può trattarsi che di sedicenti contadini coltivatori diretti che hanno fatto da prestanome per conto di altri che si nascondono dietro le quinte. Perciò bisogna convenire che l'astuzia ed il raggiro di certi grandi proprietari terrieri scavalca addirittura le carte bollate e tutti i vincolismi che circondano i trasferimenti di immobili, trovando modo di fare agire i contadini in vece dei proprietari stessi.

Ora, di fronte a tutte queste affermazioni, noi, che non siamo soliti a parlare da semplici orecchianti, ma, dopo aver condotte serie e larghe indagini, veniamo qui ad esporle, credo, abbastanza documentati, a conferma di quanto abbiamo affermato daremo subito altre prove assai eloquenti. Eccole: se è vero quanto sopra, vale a dire se è vero che sono i contadini ricchi quelli che possono adire agli acquisti dei terreni di cui trattasi attraverso le operazioni di credito, ciò si potrà sicuramente riscontrare accertando, nell'àmbito del volume complessivo delle operazioni di acquisto, quale è la percentuale di contadini che hanno ottenuto il credito e quale è la percentuale di contadini che sono stati in grado di provvedere coi propri mezzi. Dunque, secondo le statistiche ufficiali, si tratta di una compravendita di 330.000 ettari che fanno capo alla legge originaria ed alla precedente proroga. La vecchia legge per sussidiare i mutui per gli acquisti disponeva di 100 milioni di lire all'anno per trent'anni, in conto interessi per il 4,50 per cento. Cioè, per dare questo contributo al 4,50 per cento, la legge stanziava 100 milioni all'anno per trent'anni consecutivi. Se consideriamo un prezzo medio per ettaro di 300.000 lire, l'importo complessivo di tutti i terreni venduti sarebbe pari a 99 miliardi di lire, per cui, grosso modo, considerando l'interesse passivo annuo medio globale del piano di ammortamento trentennale, al 4,50 per cento di contributo, uguale a 2.250.000.000 di lire all'anno e per trent'anni, è ovvio che con la disponibilità di 100 milioni di lire all'anno risulta evidente che il credito è stato dato soltanto, sia pure in termini di superficie, alla ventiduesima parte degli acquirenti dei terreni medesimi. Dunque, solo questa minima parte degli acquirenti ha potuto beneficiare del credito come risulta inoppugnabilmente attraverso questa indagine riferita alle disponibilità esistenti da parte dello Stato.

Ed ora facciamo pure un'altra prova. Il collega Piemonte, certamente per farmi cosa gradita, e di ciò lo ringrazio, nella sua succinta relazione, ha presentato anche diversi prospetti. Fra gli altri ve n'è uno che, ai fini della nostra indagine, riveste un certo inte-

resse: quello delle liquidazioni già effettuate, al 30 giugno del 1952, dagli Istituti di credito, in applicazione del decreto legislativo del 20 febbraio 1948, n. 114, e della legge 23 marzo del 1950, n. 144. L'importo dei mutui, come si può osservare nella terza colonna, sarebbe di 1.581.350.000 lire. Però, caro collega Piemonte, se questa tabella è utile per la conoscenza del credito liquidato, essa, sostanzialmente, non dice nulla, perchè non sono le liquidazioni che interessano, ma piuttosto gli impegni, vale a dire gli impegni che le Banche hanno assunto, sapendo di farvi fronte con le proprie disponibilità, ma che però sono riuscite, al 30 giugno del 1952, di liquidare soltanto in parte. La parte assoluta è rappresentata appunto dal totale delle liquidazioni che sono riportate nel prospetto della relazione.

Ciò premesso, da informazioni attendibili che ho assunte presso una fonte competente, risulterebbe che il complesso degli impegni di tutti gli Istituti ammonta all'incirca a quattro miliardi e mezzo di lire. Ora, se teniamo presente che si tratta di un totale di vendite per 99 miliardi di lire e che i mutui concessi, siano essi liquidati o non ancora liquidati, ammontano complessivamente a 4 miliardi e mezzo, anche da questa seconda indagine ci risulta che essi rappresentano appena la ventiduesima parte del totale. Vale a dire, con due diverse indagini che partono da basi e da fonti inconfondibili, e che poi si articolano ognuna per proprio conto, siamo arrivati a risultati che si possono considerare perfettamente collimanti fra di loro. Dunque, in maniera inequivocabile risulta provato che solo una esigua minoranza di contadini, vale a dire, appena il 4,54 per cento, ha potuto beneficiare di questa legge facendo ricorso al credito, il resto, e cioè niente po' po' di meno che il 95,46 per cento, ha provveduto con denaro proprio, usufruendo unicamente dei benefici fiscali che la legge stessa contempla. Perciò resta definitivamente provato che di questa legge hanno beneficiato soltanto quei contadini che hanno notevoli disponibilità e che possono offrire, per giunta, adeguate garanzie.

Del resto che della legge abbiano approfittato soltanto i contadini facoltosi lo riconoscono gli stessi relatori a questo progetto di proroga: l'onorevole Gorini per la Camera e l'onorevole Piemonte per il Senato. Infatti, nel suo intervento alla Camera l'onorevole Gorini ha affermato quanto segue: « Questa legge tende ad aiutare il diretto coltivatore della terra che ha già un piccolo gruzzolo da impiegare nell'acquisto di un modesto fondo (in verità non si tratta di un piccolo gruzzolo, ma bensì di qualcosa di notevole!) o di un appezzamento di terreno sul quale fors'anche lavora da tempo. Il legislatore interviene e lo aiuta in questa azione di elevamento morale e materiale della sua condizione. Invece, per i diseredati, opera oggi — col suo imperio coercitivo — la legge stralcio, e domani opererà la legge di riforma fondiaria generale (beato lui, se è in buona fede, a pensarla così; campa caval che l'erba cresce!; noi la pensiamo in modo ben, ben diverso!). Con questa legge — dicevo — (continua il sunnominato relatore) cerchiamo di favorire quel ceto (privilegiato rispetto ai diseredati dell'agricoltura) che possiede qualcosa e vogliamo elevarlo. Non sono i più che si trovano in questa condizione, perchè abbiamo visto come molti siano stati quelli che hanno beneficiato della legge che stiamo prorogando da quando è stata promulgata ». *Ergo,* il 4,45 per cento del numero complessivo dei contadini acquirenti, si è valso della legge ...

TARTUFOLI. Questa e la dimostrazione che è una legge gradita se no non ci sarebbe stata l'applicazione.

CERRUTI. Quanto è spiritoso! Beh, tiriamo avanti! Anche l'onorevole Piemonte, come già dissi, versa una furtiva lacrima sulla sorte dei contadini diseredati. Infatti, nella sua relazione conclude proprio con queste precise parole: « Ma è doveroso altresì constatare che l'accesso alla proprietà da parte del contadino nullatenente, o dotato di scarse riserve, è stato molto modesto (insignificante, direi io, egregio collega Piemonte). Se lo Stato vuol proporsi di agire seriamente in loro favore ed anche di consolidare la piccola proprietà contadina, da tempo esistente, ed in molte zone, specie in montagna, in crisi cronica, deve apprestare ben altri programmi e piani d'azione, per lo meno decennali, con mezzi adeguati e per certo più cospicui di quelli, finora, predisposti (in altre parole, dico io, lo Stato dovrebbe fare la riforma agraria come noi sosteniamo) ».

Ciò premesso, possiamo figurarci tutti, e noi in modo particolare, dato che siamo sostenitori accaniti e convinti della riforma fondiaria sancita dalla Costituzione, come resteranno i contadini poveri ed i braccianti nullatenenti, che senz'altro rappresentano la stragrande maggioranza quando sempre più vedranno che coloro i quali hanno mezzi, saranno sempre più avvantaggiati, mentre essi sono e saranno obbligati a continuare, senza alcuna speranza, la loro dura e mortificante esistenza di moderni servi della gleba.

Questo progetto di legge, poi, ha pure altri difetti. Ad esempio, data le posizione spiccatamente monopolista della proprietà terriera: pensate che nel Vercellese, e cioè nella mia terra che conosco palmo a palmo, si vendono appezzamenti di buona terra, di modesta estensione, al prezzo di 2.600.000 lire all'ettaro; per le maggiori estensioni il prezzo discende ad 1.500.000 lire all'ettaro; per le terre cattive il prezzo oscilla, rispettivamente, dalle 600 alle 250.000 lire all'ettaro (queste ultime sono terre argillose che, a dire il vero, servirebbero per fare i mattoni, e che richiedono decenni di lavori per essere messe in condizione di produrre modestamente). Dunque, poichè nella legge sono contemplati notevoli benefici fiscali, provvedimenti per il credito e per il miglioramento fondiario, che cosa si verifica? Si verifica che sul mercato la richiesta di queste terre d'ogni specie sarà piuttosto elevata. Ora, è certo che i proprietari sconteranno nel prezzo di vendita della terra questa generale tendenza e questi particolari vantaggi di cui può usufruire il contadino, per vendere, in fondo, delle cosiddette croste, a prezzi abbastanza alti; nel Piemonte, infatti, la media dei prezzi delle contrattazioni ha raggiunto le 400.000 lire all'ettaro per questi terreni che, secondo le nostre indagini, ripeto, sono tutt'altro che fertili, non solo, ma debbono essere lavorati e corretti a lungo per poter rendere qualcosa.

Si disse, a suo tempo, che i prezzi sarebbero diminuiti alquanto poichè essendo incluso nella vecchia legge quel famoso articolo 11, i proprietari, al fine di sottrarre le terre dall'esproprio nell'eventualità di una riforma, avrebbero venduto anche a prezzi assai inferiori a quelli di mercato. Ma noi abbiamo constatato che in realtà ciò non è avvenuto. La speranza di poter eludere in gran parte la riforma, tutt'al più potrà impedire che la forte domanda provochi un eccessivo rialzo del prezzo di vendita di queste terre oltre un certo limite, perchè in tal caso il contadino non compra ed allora il proprietario deve correre l'alea della riforma. Ma, poichè la medesima è diventata così evanescente ormai, il prezzo si stabilirà in un punto intermedio fra quello della riforma e quello di mercato, senza però discostarsi granchè da quest'ultimo. Ecco tutto.

Noi la riforma fondiaria in atto l'abbiamo criticata a fondo, sia per la poca estensione di terre che essa potrà distribuire ai contadini poveri ed ai braccianti nullatenenti, sia per i modi ed i termini attraverso i quali la riforma stessa si estrinseca. A nostro avviso, essa non va affatto incontro a quelle che sono le secolari esigenze degli uni e degli altri. Tuttavia, è certo che, se facciamo un confronto della legge di riforma con la presente legge, dobbiamo riconoscere che il divario fra l'una e l'altra è senza dubbio notevole: la riforma è ben altra cosa, pur nei limiti assai modesti e nella struttura che essa riveste nella legge di stralcio. Nella seconda si tratta intanto di libera vendita, mentre nella prima si tratta di esproprio. Ora, nell'esproprio, che è sancito dalla Costituzione perchè la medesima pone limiti all'estensione della proprietà terriera, si ha un prezzo predeterminato, che è quello calcolato relativamente all'imposta patrimoniale; quindi se il proprietario ha pagato poco di imposta patrimoniale, a sua volta avrà poco vendendo. Inoltre, nella legge di stralcio l'anticipazione delle somme è totale, sia per ciò che riguarda l'acquisto, sia per ciò che riguarda i miglioramenti, vale a dire il contadino paga tutto ratealmente perchè lo Stato anticipa tutto, tanto per la vendita quanto per i miglioramenti. Ancora, per le due prime annualità, i contadini versano soltanto le quote di capitale e non le quote relative agli interessi; ed, infine, il prezzo dell'esproprio è pressappoco la quarta parte di quello che si paga in queste libere vendite. Infatti, i prezzi di esproprio oscillano dalle 60 alle 120.000 lire per ettaro, quindi per l'ammortamento trentennale si paga una quota complessiva annua da 3.262 a 6.624 lire per ettaro; i prezzi della vendita libera, invece, vanno dalle 200.000 alle 500.000 lire per ettaro, quindi le

rispettive quote di ammortamento vanno dalle 11.000 alle 28.000 per ettaro. Se poi consideriamo tutto il complesso dei provvedimenti, bisogna convenire che gli Enti provvedono ad apprestare la goldita dei terreni con macchine moderne, fanno gli scassi ed altre laboriose operazioni, provvedono alle opere di edilizia, a quelle di idraulica, a quelle stradali, ed, infine, provvedono ad una generale assistenza di carattere tecnico, mediante l'impiego, a contatto dei contadini, di personale specializzato. Intendiamoci bene, non voglio affatto entrare nel merito se gli Enti svolgono bene o male il loro compito, e cioè quanto vado dicendo non vuole esprimere nè approvazione, nè dissenso circa l'opera degli Enti. Tutto ciò, è ovvio, per non essere frainteso. Non degli Enti in sè e per sè che io parlo: dico semplicemente che, per quello che è stabilito nella legge di stralcio e per quello che ho visto personalmente finora, l'impostazione, almeno apparente, è questa. Vi è dunque preventivata un'assistenza di carattere tecnico, economico e finanziario che può essere notevole e che manca in tutto o in parte nella presente legge. Naturalmente, aggiungo, ciò vale nell'ipotesi in cui le spese inerenti non vengano poi caricate in quei due terzi che, in base all'articolo 17 della legge di stralcio, i contadini dovrebbero pagare per i miglioramenti fondiari, ma facciano parte delle spese generali che lo Stato deve accollarsi per ciò che interessa l'applicazione della legge di riforma fondiaria. Il contributo, a sua volta, nella legge di stralcio va dal 54 al 56 per cento. Si dirà che anche nella presente legge ci sono i contributi per le opere di miglioramento fondiario, ma il massimo raggiunge in questa soltanto il 45 per cento; e poi, con la presente legge, agli effetti dei contributi, si tratta di uno stanziamento di appena 1.700 milioni (prima erano 2000 milioni). Quindi, anche sotto questo aspetto non c'è confronto fra l'uno e l'altro provvedimento. E, tanto per fare un conto, si può subito vedere che, grosso modo, due miliardi per contributi statali nelle spese di miglioramento fondiario su un complesso di 330.000 ettari, corrispondono a 6.060 lire per ettaro. In altre parole, sul totale dei terreni venduti che, a nostro avviso, sono tutti suscettibili di trasformazioni notevoli, sarebbero state assegnate 6.060 lire per ettaro di contributo, mentre abbiamo visto che nella legge di riforma tali contributi vanno da 82 a 170.000 lire per ettaro, e per il resto tutto viene anticipato, mentre, nel caso precedente, all'infuori del contributo, il contadino deve provvedere in proprio, o ricorrere al tasso di mercato libero che è dal 10 al 15 per cento.

Si dirà, e infatti l'ha detto pure l'onorevole Ministro alla Camera, che la Cassa anticipa tutto, così come avviene negli Enti per la riforma fondiaria, a coloro che non hanno mezzi. D'accordo: noi non contestiamo affatto questo. Però, a parte l'entità dei contributi, quanti casi sono stati soddisfatti in tal modo? Secondo le nostre indagini risulta che, al massimo, appena il dieci per cento dei contadini che acquistarono dalla Cassa hanno potuto beneficiare di queste provvidenze perchè la Cassa non ha fondi sufficienti a sua disposizione. Perciò, dato che la Cassa ha potuto compiere operazioni nel limite del due per cento rispetto al totale delle compravendite, come abbiamo visto in precedenza, e siccome ora si tratta del dieci per cento, arriviamo, in totale, allo 0,20 per cento, rispetto al complesso delle vendite effettuate, di coloro che hanno usufruito dell'anticipo integrale da parte della Cassa suddetta. Si deve dunque ammettere che si tratta di una goccia d'acqua nel mare.

Un altro difetto di questa legge è il seguente: essa distoglie i fondi per i miglioramenti fondiari che sono in corso od in progetto, indipendentemente da quelli che sorgono dall'applicazione della presente legge, e ciò sia con gli acquisti, sia con le opere di miglioramento. Infatti, vi è un cumulo di domande rimaste inevase per difetto di disponibilità di fondi presso gli Istituti di credito agrario. Perciò, si dà da una parte per togliere dall'altra, e cioè, in definitiva, si finisce per pigiare sempre la stessa acqua nel mortaio. Vi è di vero che in questa legge, in genere, si tratta di contadini che, giustamente, debbono essere preferiti alle medie ed alle grandi aziende. Questo lo ammettiamo. Anche il relatore della legge presso la Camera dei deputati ha avvertito questo inconveniente. Infatti, nella sua relazione, l'onorevole Gorini scrive: « Rimane, però, sempre insoluto il problema centrale, quello cioè di rinsanguare le Sezioni del credito agrario onde abbiano la possibilità di concedere i mutui al

compratore a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Domande per somme ingenti rimangono inevase, specie presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, dove la formazione della piccola proprietà contadina è in pieno sviluppo e dove per ovvie ragioni sociali e politiche (mi piace questa ingenua affermazione circa le ragioni " politiche ") la soluzione di tale problema dovrebbe essere particolarmente agevolata ». In seguito il relatore continua: « Pure nella carenza di tale disposizione (il relatore si riferisce alla opportunità di una legge che destini al credito il 5 per cento dei depositi) c'è da augurarsi che detti istituti provvedano con larghezza e rapidità, cooperando così in modo tangibile ed effettivo all'applicazione delle attuali disposizioni, che, diversamente, si ridurrebbero pressochè alla sola funzione di concedere benefici fiscali ». Ed è quello appunto che, noi, in linea di massima, abbiamo dimostrato in precedenza.

Quindi, coloro che esaltano questa legge per le sue virtù taumaturgiche, coloro che la esaltano come se fosse la biblica manna che caschi dal cielo, o il toccasana, umile e silenzioso, ma tanto benefico, per tutti i nostri guai, sarebbe meglio, sarebbe più onesto, sarebbe anche più decoroso, che togliessero la maschera, e dicessero, chiaro e tondo, che essa deve servire ai contadini ricchi; che di questa legge si vuol fare uno strumento per seppellire per sempre la riforma fondiaria in Italia, e rendere così un grazioso servizio alla grande proprietà terriera; che essa, infine, deve servire come strumento politico per seminare la divisione e la discordia tra i contadini.

Questa legge, in linea di massima, ha un precedente storico piuttosto illustre. Voglio riferirmi alla famosa riforma agraria di Stolypin (1862-1911), che fu presidente dei ministri e ministro dell'interno sotto lo zar Nicola II. Costui è stato un bel campione di reazionario, specialista per giunta nello scioglimento della Duma, quando la Duma non era composta di rappresentanti che si piegassero docilmente al suo dispotico comando, e, guarda un po' che strana combinazione!, egli era anche specialista nel concepire e nel varare leggi elettorali dove, attraverso una ben congegnata cabala, risultassero in maggioranza assoluta i grandi proprietari terrieri in combutta coi rappresentanti delle classi abbienti delle città. Ora, questo famoso Ministro, circa la riforma fondiaria, con l'*ukaz* del 22 novembre 1906 e le leggi del 1910 e del 1911, sciolse il « mir » e concedette il diritto ai contadini di acquistare singoli poderi dalla proprietà comunale, allo scopo — e questo è il punto — di costituire un forte ceto di contadini ricchi che, nei propri interessi, fosse solidale con la grande proprietà fondiaria, e che funzionasse da contrappeso ai contadini medi e poveri e di sostegno alla monarchia. Mi si dirà che questa è una mia interpretazione della storia e che, come tale potrebbe essere piuttosto tendenziosa. Nossignori. Non è una mia interpretazione, ma, grosso modo, è il sunto di ciò che pubblica l'enciclopedia Treccani alla voce « Pietro Stolipyn ».

In questa legge, poi, in particolare, vi è un articolo che riveste una notevole gravità: si tratta dell'articolo 10. Eccolo: « Nell'eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nel triennio previsto dall'articolo 1 della presente legge ». Questa disposizione, come abbiamo visto, era già contenuta nella vecchia legge all'articolo 11, ma allora essa era valida solo per un anno. A nostro avviso essa costituisce un anticipato esonero dall'esproprio per i proprietari di fondi e, come tale, pensiamo che pertanto sarebbe nulla perchè fa riferimento ad una legge tutt'ora inesistente. Attualmente si ripristina la disposizione già scaduta, ma, per non sollevare troppo scalpore, la si ovatta riferendola ai terreni che siano oggetto di compra-vendita da parte soltanto della Cassa. Alla Camera si obiettò: perchè vi preoccupate tanto di questo articolo dal momento che voi siete convinti che la riforma generale non si farà, e quindi, praticamente, tale articolo, non avrà applicazione? No, noi crediamo alla ineluttabilità della riforma e lotteremo sempre perchè la riforma che la Costituzione sancisce sia attuata in tutto e per tutto. E siamo pure convinti che la riforma si farà, specialmente perchè milioni e milioni di contadini poveri e

di braccianti nullatenenti non staranno di certo con le mani in mano, ma, per le condizioni di estrema miseria in cui si dibattono da lunghi anni, lotteranno per la riforma, ed il Paese sarà con loro. Noi siamo anche convinti che siete voi che non volete estendere la legge stralcio e discutere la riforma generale, però le circostanze vi spingeranno fatalmente su quella strada. Non c'è niente da fare. Ecco perchè ci interessa questo articolo. Ci interessa perchè comprendiamo benissimo che sarà un mezzo come tanti altri per eludere o ridurre la capienza della riforma. Si dice anche che essendo la Cassa ad acquistare, essa al monopolio dei proprietari opporrà la propria forza la quale è assai maggiore di quella di un privato, così che gli acquisti li farà con un certo criterio ed a prezzo conveniente. Ma, egregi signori, il mercato è quello che è, vale a dire anche la Cassa non può fare il mercato a modo proprio. Chi ha la terra la venderà, come già dissi, a un prezzo intermedio tra quello della riforma e quello di mercato, ma è ovvio che tale prezzo tenderà sempre più ad avvicinarsi al secondo piuttosto che al primo. Se la Cassa volesse fare il contrario, i proprietari, che oggi temono meno la riforma. piuttosto di vendere correrebbero l'alea della medesima. Quindi è certo che il prezzo sarà di quell'ordine di grandezza. Si è detto anche che i mezzi di cui può disporre la Cassa sono pochi, ma è ovvio — noi rispondiamo — che se oggi i mezzi sono pochi, domani la Cassa potrà benissimo averne altri, e concentrare su di sè la maggior parte delle operazioni. Si è detto anche che quello della Cassa è un limitato e particolare comprensorio (Meridione, Isole, provincie di Latina e Frosinone, isola d'Elba, Lazio e Toscana), ma è ovvio — noi rispondiamo — che esso potrà benissimo essere esteso. Insomma, ciò che conta è essenzialmente l'affermazione di principio. Una volta che il principio sia stato codificato si farà molto presto ad estenderlo. Comunque, l'avvenire dirà della esattezza di questo pronostico. Secondo noi riteniamo che da parte vostra farete l'una cosa e l'altra, vale a dire estenderete questo principio a tutta l'Italia perchè siete particolarmente sensibili alle crescenti pressioni della grande proprietà terriera, e svilupperete anche la Cassa perchè, essendo essa pienamente in vostre mani, vi servirà come un ottimo mezzo per dividere i contadini e per compiere opera di favoritismo politico a beneficio di quelli che sono dalla parte vostra e contro coloro che manifestano un diverso atteggiamento. Tutto ciò marcia di conserva con un'altra serie di provvedimenti, come, ad esempio, quella relativa alle aziende modello che prima era ristretta a quelle di cui all'articolo 10 della legge di stralcio, ed in seguito verrà estesa a quelle del settore zootecnico, mentre c'è già un movimento per estenderlo anche alle aziende risicole, alle viticole specializzate, alle ortofrutticole, e così, via, sicchè se anche domani si dovesse discutere la riforma fondiaria generale, essa, strada facendo, avrà perduto le penne. Lo stesso dicasi per il terzo residuo che prima era limitato alla metà, mentre ora si vuol concedere anche il 15 per cento per ogni figlio oltre il quarto, fino al limite del terzo residuo trasformato. Sono, insomma, tutte macchie d'olio che si allargano, sono tutti fili di ordito e di trama che a poco a poco si combineranno per formare il tessuto previsto. Vi è in sostanza una orchestrazione che adagio adagio procede verso l'accordo e la fusione perfetta dei vari strumenti che la compongono. In altre parole tutti i provvedimenti che voi adottate e adotterete in seguito per supina acquiescenza verso la grande proprietà terriera tendono al fine di ridurre l'efficacia e la capienza della riforma in atto e di impedire che essa, colpita da una specie di anemia perniciosa, abbia la capacità di estendersi ad altri territori. Va da sè che noi chiederemo la soppressione dell'articolo 10.

Vi è poi una innovazione alla quale si vorrebbe attribuire una grande importanza, ma che in realtà si riduce ad una ben piccola cosa. Parlo di quanto concerne l'Agro Romano. Il secondo comma dell'articolo 11 stabilisce infatti:

« A favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali, prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e

delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani ».

Ora è ovvio che nella legge del 1905 vi era una precisa disposizione per coloro che si fossero resi inadempienti alle operazioni di bonifica prescritte nei piani: i loro terreni dovevano essere assoggettati all'esproprio. La stessa norma è pure sancita nella legge del 1933, non solo, ma è ancora ribadita nella legge di acceleramento del 1947, ed, infine, essa è di nuovo contemplata nell'articolo 6 della legge n. 114 del 1948. Non si è mai fatto niente! Sono passati 7 anni dalla fine del conflitto, ed io domando, di fronte alla gravità della mancata applicazione della legge, che cosa si aspetta per procedere contro questi proprietari (quasi sempre grandi proprietari) che si sono resi inadempienti? Ci penseremo forse quando verrà il giorno del giudizio universale? Ma, ch'io mi sappia, il giorno del giudizio universale ci presenteremo tutti ignudi con le nostre colpe e di terra non se ne parlerà mai più.

Per altro verso, se dopo 47 anni, perchè da allora ad oggi tanti ne sono passati, si procede soltanto oggi ed in minima parte per il mancato rispetto della legge, poichè tanto mi dà tanto, dobbiamo convenire che per le inadempienze relative alla legge del 1933, provvederemo, in linea di massima, verso il 1980; i conti sono conti. Eppure per la bonifica integrale, che negli intendimenti del legislatore di allora, doveva essere nè più nè meno che un surrogato della riforma fondiaria, si sono spesi all'incirca 1.000 miliardi in moneta attuale, e, lo sapete benissimo, con risultati che senz'altro si possono definire fallimentari. Come sono state spese queste ingenti somme? C'erano allora i consorzi ed i consorzi ci sono attualmente. Nell'àmbito di essi hanno sempre fatto il bel tempo e la pioggia i grandi proprietari che attraverso quel residuo feudale del voto plurimo dominano incontrastati. Sono questi papaveri che comandano nel consorzio che debbono rispondere di tutte quelle somme inutilmente spese e peggio ancora se hanno provvisto soltanto a far eseguire le opere che a loro interessavano. Contro costoro non si è mai proceduto ed invece mai come in questo caso si dovrebbe applicare con rigore la legge. A nostro avviso è già di troppo che l'esproprio, come è stabilito nella presente legge per le terre dell'Agro Romano, venga pagato in base al valore che risulta considerato ai fini della imposta patrimoniale. Queste terre dovrebbero essere espropriate con ben altri criteri! Ora, dopo quasi mezzo secolo, si provvede solo per gli inadempienti ai piani del 1905, e per che cosa? Per una estensione di terreno che è pari a 5.000 ettari. Una bazzecola. Accade in questo caso quello che accade in generale quando vi è di mezzo la grande proprietà dai nomi altisonanti, e in particolare nei riguardi delle imposte a carico dei grandi contribuenti. I grandi redditieri sono tranquilli; essi non pagano e non temono affatto i rigori del fisco. Quando gli agenti del fisco si presentano ai loro uffici non li ricevono nemmeno, ma li spediscono senz'altro dai loro procuratori che sono specialisti nel manipolare le leggi e specie i bilanci delle aziende. I magnati del capitale non si prendono neanche il disturbo di riceverli e di discutere di queste cose: passano senz'altro ogni incarico ai loro fiduciari. Il fisco infierisce, invece, con accanimento, contro i poveri diavoli. I contadini, ripeto quello che già dissi in sede di bilancio, pagano oggi le imposte che non dovrebbero affatto pagare. Ha affermato poc'anzi il collega Grava che è necessario sollevare i contadini da questo fardello; io aggiungo che sarebbe doveroso, a termini della Costituzione, sollevarli non solo dalle imposte fondiarie erariali, ma anche dalle sovraimposte comunali e provinciali, perchè la loro capacità contributiva, essendo nulla, concerne tutte quante le imposte nel loro complesso.

Ma c'è un altro motivo: io sono convinto che se si esonerassero i contadini, il rapporto di adeguamento della stima prebellica, che ora è di 12, potrebbe essere aumentato fino a farlo corrispondere con la realtà oggettiva del fenomeno, ed allora il gettito delle imposte fondiarie e delle sovraimposte, pur tenendo conto di quanto i contadini non pagherebbero più, aumenterebbe anzichè diminuire. In altre parole, quei 4 miliardi all'incirca che lo Stato non incasserebbe più nei confronti dei coltivatori diretti, entrerebbero da un'altra parte, in quantità assai più copiosa. Però non si fa nulla; si promette sempre, ma dalle promesse astrat-

te ai fatti concreti mai si conclude in proposito.

Dunque, da tutte queste molteplici e chiare manifestazioni appare sempre più delineata la vostra politica di acquiescenza e di servilismo nei confronti di questo nuovo feudalesimo industriale ed agrario che, come diceva giustamente Ernesto Rossi, fa il bel tempo e la pioggia, domina l'economia, si vale dei cosiddetti giornali indipendenti per formare l'opinione pubblica, muove le pedine della politica e riesce persino a cambiare i Ministri dei dicasteri economici e finanziari.

Circa lo stanziamento dei 1.700 milioni di cui all'articolo 7 del presente progetto di legge, noto che ivi si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, e da questo si passa al successivo articolo 9. Che cosa troviamo dopo questa serie di trapassi? Troviamo l'articolo 9 in cui si afferma che la lettera *e*) dell'articolo 4 della legge del 29 aprile 1949, n. 165, è abrogata. Che cosa rappresenta questa lettera *e*)? Sono i 1.700 milioni di fondi E.R.P. che, con la suddetta legge del 1949, erano stati stanziati per gli Enti e le Cooperative di contadini degli Abruzzi, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna e dei Comuni delle provincie di Frosinone e dell'Isola d'Elba, per le opere di bonifica e di miglioramento fondiario, per porre in massima efficienza terreni insufficientemente coltivati! Insomma, è la solita girandola. L'altra volta, parlando sul bilancio dell'Agricoltura, l'onorevole Ministro, tra il serio ed il faceto, mi interruppe dicendomi che almeno io dovevo cambiare repertorio. Ma, siete voi che dovete cambiare repertorio! Altro che storie! Se continuate a fare questi spostamenti da un bilancio all'altro e da una legge all'altra, è naturale che noi saremo sempre costretti a rivolgervi queste osservazioni. È tanto naturale!

Come mai, dunque, questi fondi vengono ora prelevati da una parte per rimetterli nell'altra? Perchè non furono distribuiti? Può darsi che non ci fossero, ed allora avete fatto male ad inserirli in una legge. Io non voglio nemmeno dare tutta la colpa a voi, perchè, trattandosi di fondi E.R.P., per impiegarli definitivamente voi dovete aspettare il nulla osta da parte dei nostri padroni di oltre Atlantico. E, se invece fossero stati disponibili, con tutto il bisogno che c'è di trasformare quelle terre, come mai non sono stati assorbiti in un battibaleno, come — è facile immaginarlo — sarebbe accaduto? In tal caso, dovremmo pensare che non vi siete premurati di portare la norma a conoscenza degli interessati. Ciò, senza dubbio, sarebbe grave. Si dice che si tratta delle stesse opere, vale a dire che anche qui si tratta della trasformazione di terreni idonei alla formazione della piccola proprietà contadina; sta bene, ma i destinatari, osserviamo, non sono gli stessi: da una parte abbiamo le cooperative e gli Enti pubblici e dall'altra parte i vari acquirenti che sono contadini che più o meno dispongono di mezzi. Noi proporremo pertanto la soppressione di questo articolo.

Infine noi proporremo il seguente emendamento all'articolo 12:

« I coltivatori diretti, comunque insediati sui terreni, in caso di trasferimento di questi in forza della presente legge, avranno diritto di essere preferiti nell'acquisto, a parità di condizioni. L'esercizio di tale diritto sarà disciplinato a parte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a mezzo di apposite norme regolamentari ».

Vale a dire, tutto ciò concerne il diritto di prelazione per coloro che già risiedessero sul fondo. Questo principio venne già affermato nell'articolo 6 del progetto di legge sulla riforma dei contratti agrari, sia pure con tutte le norme ed eccezioni, di cui il principio stesso è, in quel progetto di legge, circondato. Pensate che è un fatto molto grave, per colui che lavora sul fondo, un brutto giorno, dover abbandonarlo, perchè gli si presenta un altro contadino, anch'egli coltivatore diretto, che gli dice: io ho diritto di occupare il mio fondo e tu devi andartene. Si obietterà: ma perchè non si è reso parte diligente colui che era sul fondo? A tanto si può rispondere che per acquistare il terreno occorrono i mezzi, e se uno non dispone di questi mezzi non si azzarda facilmente, a fare, come si suol dire, un salto nel buio. Può darsi, invece, che col pericolo di essere estromesso il coltivatore sia indotto a concorrere anch'egli all'acquisto, ed è per questo motivo che noi poniamo la norma che, a parità di condizioni, egli debba essere preferito. Que-

sto, secondo noi, è veramente un mezzo idoneo per promuovere la pace operosa nelle campagne, e non per creare conflitti, dissensi e rancori tra contadini. Noi crediamo anzi che, qualsiasi contadino, ricco o povero ch'egli sia, si renderebbe subito conto della opportunità di questo diritto di prelazione, di modo che una norma del genere non mancherebbe di essere accolta benevolmente da tutti. Pensate, quando uno lavora già sul fondo (e questo è un titolo importante perchè oggi trovare lavoro su un fondo, tutti lo sanno, non è cosa di poco momento), dove va costui con le sue scorte ed i suoi strumenti se il fondo gli viene tolto? Dove va? Se quindi costui si dichiara disposto ad acquistare il fondo, a parità di condizioni, mi pare che meriti un certo riguardo: prima non era di questo avviso perchè non essendo in vista un motivo impellente che lo inducesse a farlo, egli rimaneva tranquillo, ma se, in seguito, di fronte al pericolo dell'escomio egli si dichiara disposto ad acquistarlo, mi pare che costui che si sobbarca chissà quali sacrifici pur di rimanere, meriti riguardo da parte di tutti. È un uomo che difende il suo pane, e perciò come si può ignorare la sua eventuale offerta? Dove può costui trovare un altro fondo per le esigenze sue e della propria famiglia? Sono stato per tre anni amministratore dei beni dell'Ospedale Maggiore di Vercelli, ed ho visto quali tremende lotte ingaggiano tra loro gli affittuari: arrivano a canoni iperbolici pur di portarsi via i fondi l'uno all'altro. Si dirà che c'è la norma dell'articolo 12, per cui la Cassa concede la possibilità ai contivatori che da almeno due anni risiedano sul fondo e che un mese prima della stipulazione del contratto facciano domanda di partecipare insieme ai richiedenti originari alla compravendita e alla lottizzazione, di rimanere sul fondo medesimo. D'accordo, è già qualche cosa, ma non è sufficiente. Si tratta in sostanza unicamente dei terreni acquistati dalla Cassa, ed abbiamo visto che la Cassa opera soltanto per il 2 per cento, ed inoltre v'è pure la disposizione specifica che il coltivatore deve essere sul fondo da almeno due anni. Noi non vediamo per quale motivo debba sussistere questo termine. Il solo fatto che il coltivatore risiede sul fondo a noi sembra che sia già un titolo più che sufficiente. E poi resterà proprio su quel fondo il coltivatore? E poi, quale superficie gli competerà in base al riparto della lottizzazione? Sono tutte incognite per le quali la norma dell'articolo 12 non dà disposizioni chiare, precise ed inequivocabili. Quindi noi insistiamo vivamente in merito a questo diritto di prelazione da concedersi *sic et simpliciter* al coltivatore diretto che si trovi comunque sul fondo, e ciò non soltanto per i terreni della Cassa, ma anche per quelli che formino oggetto di compravendita tra privati.

Concludendo, noi siamo, e ve lo abbiamo già detto più volte, e ve lo ripetiamo ancora, per una profonda, vasta e concreta riforma fondiaria e contrattuale che dia la terra ai contadini che non ne hanno o che non ne hanno a sufficienza, a condizioni che siano per loro accessibili, e non per provvedimenti di questa natura che favoriscono soltanto un numero limitato di contadini che si trovano già in migliori condizioni che non gli altri. Non vorrei però che si equivocasse: noi non siamo contro questo tipo di libera vendita dei terreni così, per ragioni di principio. Noi vorremmo che la legge la disciplinasse in un altro modo affinchè siano soprattutto favoriti i contadini meno abbienti ed i braccianti nullatenenti, per i quali questa legge è senz'altro inoperante. Per un altro verso, poi, vale a dire per dimostrarvi che la nostra non è una opposizione preconcetta, dichiariamo che saremmo anche disposti a dare il nostro voto favorevole a questo progetto di legge purchè accettaste almeno alcuni nostri principali emendamenti. Essi riguardano: *a*) lo stanziamento di 1.700 milioni da prelevarsi in parte per il 1952-53 dal bilancio del Tesoro e, negli anni successivi, con apposito stanziamento, nell'àmbito del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non con lo storno di cui all'articolo 9; *b*) la soppressione in tronco dell'articolo 10; *c*) l'esproprio di tutti i terreni dove non vennero attuate le trasformazioni che erano imposte dai piani di bonifica e non soltanto per quelli analoghi dell'Agro Romano, e ciò, al massimo, al prezzo stabilito ai fini della imposta patrimoniale; *d*) infine, lo stabilimento del diritto di prelazione *sic et simpliciter* da concedersi, a parità di condizioni, ai contadini che già lavorino sul fondo oggetto della compravendita.

Qualora da parte vostra non intendiate accogliere i nostri suddetti emendamenti, vi dichiariamo fin da ora che, siamo spiacenti, ma il nostro Gruppo voterà contro il presente progetto di legge. (*Applausi dalla sinistra; congratulazioni*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milillo, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuta la necessità di approfondire i problemi delle piccole aziende agricole e di analizzare i risultati dell'applicazione del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, invita il Ministro dell'agricoltura a presentare al più presto al Senato una diffusa relazione sull'attività e sul funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dalla sua fondazione ad oggi, allegando i relativi bilanci ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di parlare.

MILILLO. È chiaro, signori senatori, che, quando si è chiamati ad approvare la proroga di un provvedimento legislativo, la discussione deve aver come suo oggetto essenziale l'analisi e la valutazione politica dei risultati cui ha condotto l'applicazione di quel provvedimento; e questo tanto più se si tratti di una legge non di ordinaria amministrazione, ma di una legge, come questa, di notevole portata sociale ed economica, che per giunta il Governo ed il partito di maggioranza considerano una legge di riforma agraria; una legge cioè che essi inquadrano nelle esigenze riformatrici che si pongono oggi dinnanzi all'agricoltura italiana.

Era legittimo attendersi che la relazione, con cui il disegno di legge fu presentato, fornisse elementi sufficienti per consentirci questo esame. La relazione ministeriale invece, seguendo quella che sembra essere diventata ormai un abitudine, è sbrigativamente sommaria e non contiene le indicazioni di cui abbiamo bisogno. Alcuni elementi di giudizio sono forniti soltanto dalla relazione del senatore Piemonte, ma anch'essa è parziale ed incompleta. Allora è giocoforza che la nostra discussione tenga presenti solo i dati di cui disponiamo, ma è anche nostro diritto chiedere che l'onorevole Ministro supplisca a questa insufficienza per darci i ragguagli che allo stato non abbiamo.

Quali sono dunque i risultati dell'applicazione del decreto legislativo che oggi dovremmo prorogare? Il risultato vistoso del quale il Governo mena vanto è dato dalla cifra complessiva di terre che sarebbero state acquistate sulla base di questa legge, 326.684 ettari. È chiaro che non possiamo fermarci a questa cifra; dobbiamo analizzarla. Non possiamo fermarci a questa cifra anche perchè gli acquisti di terra in una certa misura rientrano nell'andamento normale del mercato fondiario. Sappiamo che nell'altro dopo-guerra essi furono assai più importanti che non adesso, nonostante mancassero disposizioni legislative analoghe alle attuali. Dobbiamo dunque vedere questi 326 mila ettari in che modo sono stati acquistati, da chi ed a quali prezzi. Dobbiamo intanto partire da quella che è la struttura del decreto legislativo numero 114 del 1948. Questo decreto si proponeva di incoraggiare la formazione della piccola proprietà contadina per varie vie, attraverso l'acquisto diretto con agevolazioni fiscali accordate all'acquirente, attraverso facilitazioni a che l'acquirente potesse contrarre mutui con Istituti di credito fondiario e attraverso un Ente intermediario che fu costituito giusto allora con altro decreto del 5 marzo 1948, la « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », cui si assegnava il compito di rendersi acquirente di terreni per poi rivenderli ai contadini. Quel decreto aveva altresì un altro scopo, quello di promuovere e favorire le opere di miglioramento delle piccole aziende così formate, stanziando la somma di due miliardi come contributo dello Stato; contributo che successivamente, con la legge di proroga del 1950, fu fissato nella notevole misura del 45 per cento.

Ora, se noi analizziamo i dati forniti dalla relazione Piemonte vediamo che di questi 326.000 ettari non più di 5.000 debbono rite-

nersi acquistati attraverso la concessione di mutui. La cifra non risulta in modo diretto dai prospetti della relazione ma si può facilmente desumere con un calcolo assai semplice. Posto che il prezzo medio di acquisto si aggira sulle 300.000 lire a ettaro (il collega Cerruti ha parlato di 400.000 lire per il settentrione, 300.000 per il centro e 200.000 per il meridione) poichè le operazioni compiute dai vari istituti di credito assommano a 1 miliardo e mezzo, l'estensione acquistata con tali operazioni non può essere superiore a 5.000 ettari, sul totale suddetto di 326.000. Per quale altra quota è intervenuta la Cassa per la piccola proprietà contadina? Essa ha comperato 6.617 ettari ed altri 1.839 ha deliberato di acquistarne; ma ne ha ceduti ai contadini 3.871.

Vorrei qui aprire una parentesi che servirà ad illustrare il mio ordine del giorno. Di questa Cassa non sappiamo nulla. Ci fu un decreto legislativo che la istituì con una dotazione iniziale di 500 milioni; successivamente se ne fece parola nella legge sull'utilizzazione dei fondi E.R.P. per estendere la sua sfera di giurisdizione a tutto il territorio nazionale per accrescere la dotazione di altri 2 miliardi. Dopo di che non si è saputo più nulla. Non sappiamo se quei 2 miliardi abbiano poi subìto la sorte di tutti gli stanziamenti di quella legge, rimasti nella massima parte sulla carta; non sappiamo in che modo la Cassa ha funzionato finora, non sappiamo quale è stata la sua attività, quali i suoi bilanci. È questo un argomento che deve esser approfondito e, poichè non è possibile farlo oggi, chiedo all'onorevole Ministro, e questo è l'oggetto del mio ordine del giorno, che voglia al più presto presentare al Senato un'ampia relazione al riguardo.

E veniamo agli acquisti della Cassa risultanti dalla relazione Piemonte. Essa ha comperato 6.617 ettari e ne ha ceduti ai contadini 3.871. Perchè ha ceduto soltanto una parte della terra acquistata? Che io sappia, la Cassa ha unicamente un compito di mediazione, deve comprare e subito dopo cedere, rivendere, non costituirsi un patrimonio immobiliare. Nè si dirà certo che non vi siano stati e non vi siano contadini acquirenti, contadini desiderosi di acquistare od avere in assegnazione la terra. Comunque, ai contadini sono stati ceduti solo 3.871 ettari che sommati ai 5.000 — e mettiamo pure 6.000 — comperati coi mutui concessi agli istituti di credito, non raggiungono neanche i 10.000 ettari; 10.000 ettari sul totale complessivo di 326 mila ossia meno del 3 per cento.

Questo dunque è il primo dato da sottolineare: che questa legge, in sostanza, si è ristretta alla concessione di agevolazioni fiscali a chi comprava la terra, mentre è venuta completamente meno quanto all'obiettivo di assegnare terra ai contadini meno abbienti, ai contadini che cioè non dispongono dei mezzi finanziari necessari per rendersi acquirenti diretti della terra.

E a quali prezzi questi acquisti sono avvenuti? Anche su questo sappiamo ben poco. Abbiamo delle indicazioni generiche, dalle indicazioni di media, ma sarebbe stato desiderabile avere degli elementi per una analisi più dettagliata anche in rapporto alle varie Regioni o zone agrarie. Sta di fatto però che il mercato fondiario in generale, dopo una breve stagnazione per alcuni mesi del 1949, nel 1950 ha ripreso il suo movimento di ascesa ed è salito del 20 e fino al 35 per cento nel Nord Italia e poco meno nel centro e nell'Italia meridionale. Nel 1951 la tendenza al rialzo si è accentuata, arrivando ad un ulteriore aumento del 20-40 per cento. Queste sono cifre tratte dall'annuario dell'Istituto nazionale di economia agraria del 1951.

Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo disegno di legge ha favorito l'aumento dei prezzi della terra, vuol dire che l'aumento dei prezzi in ogni caso ha assorbito i benefici accordati ai contadini, vuol dire che quel tanto di vantaggio che il contadino poteva trarre dalle esenzioni o dall'alleggerimento dei pesi fiscali, delle tasse sugli affari, lo ha scontato con un aumento di prezzo: il quale aumento, comprese le stesse agevolazioni fiscali, è andato a finire nelle tasche dei proprietari. Ossia, la posizione di predominio economico della proprietà terriera, che, se noi vogliamo obbedire alle esigenze di riforma del nostro tempo dovremmo tendere quanto meno a ridurre, con questa legge, invece di ridursi, si è rafforzata. Peggio: questa legge ha determinato un vero e proprio drenaggio dei mezzi finanziari in possesso dei contadini verso la grande pro-

prietà; la quale si è così arricchita ancora di più a danno dei contadini. E questo tanto più, in quanto il contadino pagava prezzi maggiorati anche delle normali mediazioni compresa quella della Cassa, giacchè la Cassa acquista per rivendere, ma quando rivende applica una sensibile maggiorazione sui prezzi di acquisto.

Terzo obiettivo che la legge si riprometteva di raggiungere: favorire gli investimenti, fafavorire cioè quelle opere di miglioramento senza di che l'acquisto di una proprietà, e soprattutto di una piccola proprietà, rimane priva di risultati economicamente apprezzabili per l'acquirente e per il Paese. La legge del 1948 stanziava la somma di 2 miliardi a questo scopo. Quale è stato l'uso di questi 2 miliardi? Sono stati effettivamente spesi o sono andati al monte dei residui attivi del bilancio dello Stato? Anche su questo noi non abbiamo cifre, non possiamo sapere fino a che punto i contadini acquirenti hanno potuto giovarsi di questi contributi speciali che lo Stato dava loro. Ma anche qui abbiamo un elemento induttivo su cui fondarci; ed è questo: se il contadino si è dovuto svenare per comprare la terra, comprarla a prezzi altissimi, e quasi sempre in contanti, è facile desumere che non gli sono rimaste disponibilità finanziarie ulteriori da impiegare nelle opere di miglioramento fondiario; è facile desumere cioè che per questa parte la legge è rimasta del tutto lettera morta e che questi due miliardi stanziati sulla carta probabilmente non sono stati affatto utilizzati.

E allora il bilancio della legge di cui ci occupiamo nel suo complesso è negativo; negativo sotto il duplice aspetto economico e sociale, che sono poi i due aspetti fondamentali per il nostro giudizio in materia agraria, in corrispondenza con le finalità che la stessa Costituzione assegna ad ogni legge di riforma agraria. Dal punto di vista economico, ho già detto che questa legge ha potenziato la grande proprietà, ha depauperato il piccolo contadino, gli ha impedito di effettuare i necessari investimenti; per cui nessuno apporto benefico essa ha recato alla nostra agricoltura, tanto bisognosa per le sue condizioni di arretratezza, di vaste opere di miglioria e di trasformazione; quelle opere di miglioria, che devono costituire l'obiettivo essenziale non dico di una legge di riforma, ma di qualsiasi buona legge agraria. Quindi, legge negativa per il contadino, negativa per l'economia nazionale; legge che ha introdotto un elemento non di superamento ma di aggravamento della crisi della nostra agricoltura, che, indubbiamente, è crisi di arretratezza tecnica di stagnazione produttiva. Non basta: quando si parla, come di un grande successo dei 326.000 ettari di terra trasferiti ai contadini, bisognerebbe anche sapere quante piccole proprietà contadine, contemporaneamente, sono state invece vendute dai contadini giacchè se già nel flusso normale del mercato fondiario ci sono contadini che acquistano e contadini che vendono, in un periodo di crisi dell'agricoltura la piccola azienda, che è sempre la più colpita, tende piuttosto alla liquidazione, che non alla formazione. Chi può dire, fra il 1948 ed oggi, quali estensioni notevoli di piccole proprietà contadine liquidate si devono, purtroppo, contrapporre ai 326.000 ettari di piccole proprietà di nuova formazione?

Sul piano sociale, una buona legge agraria, che cosa deve proporsi? Deve proporsi, come dice la Costituzione, di stabilire più equi rapporti di classe; deve proporsi di venire incontro, non tanto alle esigenze dei contadini più abbienti, quanto a quelle dei contadini meno abbienti. Il problema acuto del nostro tempo, nel settore agrario, è questo: poichè noi abbiamo in Italia sulle braccia 4.200.000 contadini senza terra o con poca terra, è verso di loro che abbiamo il dovere di indirizzare i provvedimenti legislativi necessari. Una buona politica agraria non può essere tale se non quando sia orientata verso il miglioramento delle condizioni di questa massa imponente di contadini. Questa legge non solo ha limitato la sua azione e la sua efficacia agli acquisti fatti dai contadini più abbienti, ma ha portato la divisione fra i più abbienti e i più poveri, costringendo questi ultimi a uscire dai fondi passati in proprietà dei loro fratelli più fortunati. Infatti vi è una disposizione specifica nel decreto legislativo del 1948 la quale, in onta ad ogni principio generale di diritto, stabilisce che dalle terre acquistate i possessori che le coltivano possono essere estromessi in qualunque momento, pur essendo il loro possesso fondato su un contratto in corso di esecuzione; e non distingue tra possessori gran-

di affittuari e coltivatori diretti. Singolare, odioso privilegio accordato all'acquirente senza alcuna plausibile giustificazione e con l'aggravante di non dover corrispondere neanche un soldo di indennizzo.

Se così stanno le cose, non vedo come si possa giustificare la richiesta di prorogare questo strumento legislativo. Anche se viene presentato come una legge di riforma, che dovrebbe concorrere con le leggi fondiarie vigenti ad una migliore redistribuzione della terra e ad un maggiore potenziamento della produttività della terra, esso in realtà è un provvedimento non di riforma ma di conservazione e di miope conservazione, diretto com'è a rafforzare la grande proprietà a detrimento della produttività della terra e quindi dell'economia nazionale.

Ed ecco come si spiega che questa legge sia stata e sia ogni giorno salutata con entusiasmo da tutti gli avversari dichiarati di ogni riforma agraria. Coloro che avversano la riforma agraria, favoriscono e plaudono a questa legge, pur sapendo che a conti fatti essa non ha portato nessun giovamento in sede economica e produttiva. Essi che a proposito delle leggi di riforma ripetono il solito argomento delle esigenze produttive che la riforma mortificherebbe, non si preoccupano di queste esigenze produttive quando esse sono veramente mortificate con questa legge.

Concludendo, signori senatori, questa legge ha uno scopo ben chiaro, questa legge è un alibi, nelle intenzioni del Governo è un alibi per mascherare la progettata liquidazione di ogni riforma agraria. Il Governo si ripromette di chiudere definitivamente questa pagina che forse non avrebbe mai voluto scrivere: la pagina della riforma agraria, ma vuole nello stesso tempo poter continuare a dire che, sia pure per altra via, esso continua ad operare nel senso della riforma, nel senso cioè della formazione della piccola proprietà. Questo è un inganno che viene teso all'opinione pubblica, perchè pensi e creda che la riforma agraria per questa via continua. Noi, per quel che ci riguarda, faremo quanto è in noi per mettere in guardia i contadini italiani contro questo inganno. (*Applausi dalla sinistra; congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Braitenberg, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo a diramare una circolare a tutti gli Ispettorati agrari provinciali con la quale viene chiarito che le agevolazioni fiscali concesse con l'articolo 4 della legge per le compravendite di fondi rustici sono applicabili anche alle compravendite di quote indivise di fondi rustici ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di parlare.

BRAITENBERG. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno si limita ad invitare il Governo perchè le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 4 del disegno di legge per la compravendita di fondi rustici siano applicabili anche all'acquisto di quote indivise. Il disegno di legge che concede la proroga ed un allargamento delle agevolazioni fiscali deve essere ben accetto specialmente dagli agricoltori delle zone di montagna dalle quali provengo, dove la piccola proprietà agricola dei coltivatori diretti è la più diffusa e la più adatta. Le agevolazioni fiscali sono fra i mezzi più favorevoli per raggiungere la composizione delle terre coltivabili in singole unità agricole di coltivatori diretti. Questa legge può essere considerata come un corollario della riforma agraria che si propone lo scorporo, la frammentazione delle grandi proprietà, mentre questo disegno di legge favorisce, anche con le facilitazioni fiscali, la ricomposizione delle terre frazionate in unità agrarie.

In pianura le grandi aziende possono avere la loro superiorità tecnica, in montagna però la piccola azienda del diretto coltivatore è l'unica forma possibile di una sana struttura agricola. Dove esiste abbiamo aumento della produzione e una popolazione stabile, dove manca c'è l'abbandono della montagna e l'emigrazione. Io ho fiducia nella forza dell'agricoltore, per natura tenace e parsimonioso che, raccolto un piccolo risparmio, tende a formarsi una propria proprietà. Ma le buone intenzioni del legislatore che favoriscono que-

ste tendenze non dovrebbero essere frustrate dalle interpretazioni troppo restrittive ed arbitrarie delle leggi. È appunto per una interpretazione errata, nella mia Provincia, che la Commissione prevista dall'articolo 4, presieduta dall'ispettore agrario provinciale, che deve esprimersi circa la sussistenza delle condizioni del punto c), cioè se il fondo acquistato sia idoneo alla formazione della piccola proprietà contadina, ha finora continuamente negato l'applicazione delle agevolazioni fiscali quando si trattava di acquisto di quote indivise di proprietà. Pensiamo ad una piccola azienda agricola, coltivata da una famiglia di diretti coltivatori che nel caso di morte del padre in via di successione passa ai figli in quote indivise. Ora quel figlio che intende continuare la coltivazione di tale azienda è costretto ad acquistare le quote dei suoi coeredi e se le acquista si forma appunto quella piccola proprietà rurale voluta dal legislatore. In questo caso, però, la Commissione competente, almeno nella mia Provincia ha continuamente negato l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il motivo che la legge parla di atti di compra-vendita di fondi rustici e non di quote indivise di fondi. Una tale interpretazione mi pare contraria allo spirito della legge, perchè non tiene conto del concetto che la proprietà è un diritto personale, il diritto di disporre e di fruire di un fondo e si può godere e disporre di un fondo sia se si ha l'intera proprietà dello stesso, sia se il diritto di proprietà si limita ad una quota indivisa. Se per esempio un agricoltore desidera acquistare un fondo per crearsi una piccola proprietà agricola e se questo fondo da acquistare si trova in comproprietà di più persone, formando un unico atto di acquisto con i diversi comproprietari trovano applicazione le facilitazioni tributarie.

Ma se non fosse possibile stipulare un unico atto, perchè, per esempio, i proprietari non risiedano nello stesso posto, in questo caso secondo l'interpretazione finora usata da qualche Commissione si dovrebbe perdere la possibilità delle agevolazioni fiscali. Non si capisce la ragione di tale interpretazione restrittiva della disposizione di legge, tanto meno in quanto con ciò si contrasta addirittura alla tendenza del Codice civile circa le minime unità culturali. In effetti affinchè il contadino nell'esempio esposto possa usufruire delle facilitazioni fiscali si dovrebbe procedere prima alla suddivisione materiale del fondo cioè ad una ulteriore polverizzazione, contraria agli interessi dell'agricoltura e alle tendenze del Codice civile. Non è poi infrequente il caso che in montagna, dove i pascoli hanno una speciale importanza, due o tre proprietari vicini acquistino assieme un pascolo alpino per migliorarlo e potenziarne la produttività delle proprie aziende. Anche in questo caso la Commissione, finora, ha negato l'applicazione delle facilitazioni fiscali affermando trattarsi non di acquisto di un fondo ma di quote indivise. Invece ognuno deve riconoscere che si rimane anche in questo caso nell'àmbito degli scopi che la legge si propone di raggiungere, cioè che colui che possiede già una piccola azienda agricola deve essere favorito se acquista un fondo, anche assieme ad un altro, a quote indivise al fine di arrotondare la sua proprietà per meglio impiegare la mano d'opera della propria famiglia. Non mi si dica che si intende da sè che la disposizione dell'articolo 4 si riferisce anche all'acquisto di quote indivise, perchè l'esperienza ha dimostrato che le Commissioni, specialmente in certe Provincie, interpretano la disposizione in senso formalistico e restrittivo, col che in parte non si raggiunge lo scopo di facilitare la formazione della proprietà contadina. Una interpretazione ufficiale da parte del Ministro dell'agricoltura è tanto più necessaria in quanto la recente legge sull'economia montana contiene pure disposizioni circa l'applicazione di tasse fisse per i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento e di accorporamento di piccole proprietà coltivatrici. Sull'esistenza di tale scopo decide pure la Commissione di cui all'articolo 4 della legge che stiamo approvando, integrata dall'Ispettore dipartimentale delle foreste.

Se le interpretazioni troppo restrittive che oggi diverse Commissioni adottano venissero anche applicate all'esecuzione dell'articolo 36 della legge sulla montagna che contiene appunto quelle facilitazioni riguardo alle tasse di registro e alla tassa ipotecaria, allora sarebbero frustrate le agevolazioni fiscali che il legislatore ha voluto concedere per la formazione della piccola proprietà in montagna. E

non si tema che una interpretazione un po' più larga secondo la lettera e lo spirito della legge possa frustrare lo scopo ed eventualmente permettere la formazione di proprietà che superino i limiti previsti per la piccola proprietà agricola. Per evitare questo dubbio io sarei disposto a modificare il mio ordine del giorno nel senso di inserire dopo le parole « fondi rustici », le altre « sono applicate, se concorrano tutte le altre condizioni della legge, anche alle compravendite di quote indivise di fondi rustici ». Mi pare che inserendo una tale clausola l'onorevole Ministro dell'agricoltura ed anche il Ministro delle finanze non possano avere il minimo pregiudizio nel riconoscere giustificata la mia richiesta. Confido che, nell'interesse della formaz one della piccola proprietà agraria dei coltivatori diretti e della sua conservazione, l'onorevole Ministro voglia accogliere il mio ordine del giorno, completato con le parole testè lette, e che anche il Senato sia disposto a votarlo all'unanimità.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

CONTI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Il disegno di legge sull'Ente regione, che oggi mi pare porti il n. 14 nell'ordine del giorno, è stato nelle passate sedute sorpassato da un complesso di disegni di legge che hanno portato questo disgraziato progetto ieri al n. 19, oggi, per fortuna, al 14. Chiedo che il disegno di legge sia riportato al suo posto e iscritto nell'ordine del giorno prima dei disegni di legge che lo hanno sopraffatto. Chiedo che esso venga inserito nell'ordine del giorno di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Conti che informerò il Presidente del Senato della sua richiesta.

Approvazione di proposte di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato ed approvato le seguenti proposte di legge:

« Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza Enti locali » (2440) d'iniziativa dei deputati Pieraccini e Lizzadri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento » (2585), d'iniziativa dei senatori Mott e Benedetti Luigi.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se egli è al corrente del contratto in corso di stipulazione fra l'A.C.E.A. di Roma e la « Terni », per rifornimento di un cospicuo quantitativo di kwo, intesi a coprire il fabbisogno della Capitale;

se di tale contratto sono note le clausole che debbono cautelare, e che si ritiene abbiano cautelato, l'organismo acquirente;

e cioè: che ogni eventuale integrazione di prezzo che dovesse operare a favore della energia di nuovi impianti in una o altra forma, dovrà essere portata in detrazione del prezzo pattuito a favore dell'acquirente, quando, come si presume, esso abbia pagato un prezzo superiore a quello conseguente al blocco delle tariffe ed ai coefficienti di determinazione dei prezzi stessi;

se non sia il caso di dare di questa direttiva pubblica conoscenza, onde siano tranquillizzati gli utenti di ogni settore e sia sostanzialmente ribadita la norma di disciplina per le forniture di energia elettrica — uno dei più vitali servizi di pubblica utilità — in attesa

che le nuove norme del C.I.P. sottraggano la materia ad ogni possibile interpretazione soggettiva e particolare vulnerandone la lettera e la sostanza (2514).

TARTUFOLI, PENNISI, VIGIANI, BARACCO, DE GASPERIS, PEZZULLO, MARTINI, BRASCHI, BRAITENBERG, TOMMASINI, TOSELLI, FARIOLI, RICCIO, VARRIALE, LANZARA, GRAVA, CIAMPITTI.

Al Ministro dell'interno, per sapere perchè, mentre l'anno sta per finire, ancora alcune prefetture non hanno versati i fondi per la maggiorazione caro pane e se intende provvedere d'urgenza a venir così incontro alle necessità impellenti della povera gente (2515).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende prendere per la conservazione del patrimonio degli E.C.A. minori (vi sono molti E.C.A. per esempio che possiedono case non abitabili perchè lo Stato non dà i fondi per i restauri necessari) (2516).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 novembre alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

3. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Svizzera, per rettifiche di confine, concluse a Chiasso il 5 aprile 1951:

a) Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;

b) Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;

c) Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso (2285).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 (2384).

5. Approvazione ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951 (2495).

6. Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 (2565).

7. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti (2254).

9. Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai Canali demaniali (Canali dell'antico Demanio e Canali « Cavour ») (2360-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

10. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della II Giunta del Comitato Amministrativo Soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).

11. Deputati DE COCCI ed altri. — Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la

ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputatti*).

12. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

15. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

16. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

17. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

18. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

19. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

20. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

21. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

22. Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime (2470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

23. Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale (2590).

24. Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 (2487).

25. Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 (2561).

26. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

27. Esami di abilitazione alla libera docenza (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

28. Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio (2564).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i militari ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,40).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti